

Copia ec. — FERDINANDO II. — Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. — L'Intendente della Provincia di Basilicata. — Vista la sentenza arbitramentale emessa nel dì 7 aprile 1829 tra il Comune di Banzi, i Coloni della Badia di Banzi e l' Pubblico Demanio — Veduto il Sovrano Rescritto del dì 28 ottobre dello stesso anno, col quale S. M. uniformemente all'avviso della Consulta de'Reali Domini al di qua del Faro si degnò approvare con sei distinti articoli la dispositiva della enunciata sentenza — Vista la ministeriale di S. E. il Ministro degli affari interni del dì 5 ottobre 1831, con la quale si commise all'Intendente della provincia la esecuzione del sopraindicato arbitrato per le funzioni di Commissario ripartitore, rivestito delle necessarie facoltà in forza delle Leggi, e de' regolamenti in vigore, con dover sentire l'Ispettore generale sig. Crispo, incaricato a sostenere le ragioni dell'Amministrazione del Pubblico Demanio. — Vista l'altra Ministeriale de' 22 aprile 1832 che autorizzò l'Intendente a delegare il Consigliere d'Intendenza D. Andrea Lombardi per la esecuzione della ripetuta sentenza arbitramentale. — Visti gli atti di esecuzione in quattro volumi compilati dal delegato sig. Consigliere Lombardi coll'assistenza del deputato de Banzesi sig. Leonardantonio Nozza, e dell'incaricato del Pubblico Demanio D. Domenico Crispo, Ispettore forestale delle acque, foreste, e caccia, e segnatamente. — Il processo verbale de' periti accompagnato da' corrispondenti stati e piante de' 28 novembre 1832. Gli atti di verifica eseguiti dal delegato sudetto intorno agli usi descritti nell'elenco redatto dal deputato istesso de' 20 settembre detto anno. Le osservazioni su ciascuno di essi fatti del ridetto Ispettore generale nel suo ufficio de' 21 novembre 1832. La memoria di risposta del deputato de' Bantini de' 4 dello stesso mese. E tutti gli altri uffizii, rilievi, e documenti esibiti dalle parti interessate in sostegno de' loro rispettivi dritti. — Visto il lungo e dettagliato rapporto de' 28 febbrajo 1833 del delegato medesimo, il quale nell' esporre la tela di tutto il procedimento aggiunge il suo parere su i seguenti punti controversi, i quali sono — 1. Gli abitanti di Banzi annotati negli stati n. 1 e 2 come coloni perpetui nel senso dell'art. 2. del Sovrano Rescritto per la estensione di circa 1800 tomoli di terre coltivate così a semina, che a vigne, possono essere considerati anche con la detta qualità per altri tomoli 31 circa di terre in tante piccole frazioni fra 232 di essi, e che si trovano occupate per siti di masseria di fabbrica, aje, scariuzzi, agghiacci, fenili, orti a secco, e canneti, mentrecchè per questi piccioli spazii non hanno mai corrisposto la menoma prestazione? — 2. Li nominati Nunzia Giordano, figlia di Francesco di Banzi, maritata in Genzano nel 1822, ed i signori Francesco Saverio Albano, ed Eustachio Buonfiglio anche di Genzano, i quali col consenso dell' incaricato del Demanio furono provvisoriamente allistati in piede del primo stato colla sudetta qualità di coloni perpetui di Banzi, possono essere come tali dichiarati definitivamente per le rispettive estensioni di terre coltivate ad essi pervenute, cioè alla prima in tomoli tre, e stoppelli sei, per assegnamento fattole dal padre a titolo di dote in detto anno 1822; al secondo in tomoli 5 e 4 stoppelli per vendita fattagli da Giuseppe

e Francesco Lomuto di Banzi con istrumento de' 3 marzo 1818; ed al terzo per simile contratto da Vito Baldassarre anche di Banzi con istrumento de' 19 dicembre 1819; dalle quali epoche han sempre corrisposto la stessa prestazione fissata pe' Banzesi? — 3. Devesi stare interamente alla verifica eseguita dal Delegato intorno agli usi esercitati da' Banzesi in quel bosco fino all'epoca del Sovrano Rescritto, oppure debbonsi i detti usi limitare a que' soli accordati nelle antiche pratiche degli Abati Commendatarii inserite ne' diversi istrumenti di affitto, rigettando sempre quelli che sono in opposizione colla Legge Forestale giusta le osservazioni dell'incaricato del Demanio? — 4. Non avendo i forastieri di Genzano e Palazzo curato nel proprio interesse di documentare la loro qualità colonica nel senso dell'art. 4. del lodato Rescritto, comunque più volte avvertiti e posti in mora, si può definitivamente pronunziare la loro decadenza dal diritto di farne ulteriormente la pruova; ovvero sia giusto di adottare l'avviso del delegato, il quale in considerazione delle gravi difficoltà che da detti individui si debbono superare nel raccogliere da tanti diversi luoghi e persone gli elementi valevoli alla dimostrazione de' richiesti estremi, propone di doverli loro accordare un altro termine non maggiore di tre mesi, ch'egli crede sufficiente a poterli riunire ed esibire in questa Intendenza, ove se ne potrà fare la discussione coll'assistenza de' loro procuratori, e del Direttore de' rami riuniti per parte del Demanio? E lo stesso si ripete sul conto di que' pochi individui de' succennati Comuni, i quali hanno esibito taluni documenti, che dietro l'esame fattone dal delegato, e dall'incaricato del Demanio sopra luogo si trovarono o non legali o non idonei alla richiesta prova. — 5. Trovandosi sparsi sulle terre coloniche de' Banzesi 4118 alberi, de' quali 3864 vegeti, e 254 secchi, come dallo stato n. 3, e non essendosene fatto alcun molto nel Sovrano Rescritto, dovranno detti alberi riguardarsi come parti integrali di esse terre, ed andare perciò esenti da ogni altra prestazione, come pretende il deputato de' Banzesi, oppure si dovranno censire o vendere a' coloni medesimi, od in fine obbligar questi a pagarne l'annuo fruttato dietro regolare apprezzo? Visto l'ufficio de' 16 marzo ultimo 5. ripartimento, n. 665, con cui il Direttore generale della Cassa di Ammortizzazione e del Demanio Pubblico manifestò che il tempo necessario agli abitanti di Banzi per acquistare il carattere di coloni perpetui doveva intendersi a norma del dritto uniformemente alle disposizioni date dal Ministro delle Finanze; e quindi premurò di darsi le convenevoli facilitazioni all'avvocato D. Pietro Selvaggi prescelto per sostenere i dritti dell'Amministrazione suddetta — Vista la lettera diretta in data de' 20 marzo corrente anno al Direttore signor Manfredi, e l'riscontro dallo stesso ottenuto a' 21 dello stesso mese perchè il signore Selvaggi avesse subito presentato i rilievi, che gli occorressero di somministrare per lo disimpegno della difesa affidatagli. — Visto l'altro rapporto del Consigliere delegato de' 27 marzo 1833 contenente lo stato delle indennità dovute agl'impiegati e periti adoperati nella esecuzione, ed il parere uniforme del Consiglio d'Intendenza de' 3 del seguente mese di aprile. — Visto finalmente l'avviso del Consiglio d'Intendenza del 12 luglio ultimo in seguito dell'esame di tutti gli atti formati. — Sul primo punto. — Considerando che l'In-

caricato del Demanio si è pronunziato per la negativa, poggiandosi principalmente sui seguenti motivi. — 1. Che il Sovrano Rescritto coll'art. 2. dichiara coloni perpetui que' Banzesi che all'epoca della sua emanazione riuniscono cumulativamente i due requisiti della coltivazione e della prestazione, talchè egli soggiunge, ove questi estremi si trovano disgiunti, deve cessare a riguardo di coloro siffatto beneficio. 2. Che avendo lo stesso Rescritto coll'art. 5. accordato ad ogni colono dichiarato perpetuo la facoltà di affrancare la prestazione, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida per effetto delle prescrizioni contenute ne' decreti del 1808, 1809, e 1810, laddove un tal caso si verificasse, dovendosi l'affrancamento chiedere per le sole terre coltivate e soggette a prestazione, e trovandosi i descritti siti per un lato da questa immune, e per l'altro inseparabili dal suolo colonico, ne seguirebbe l'assurdo che i coloni continuassero a rimanerne padroni, come se da principio ne fossero stati gli assoluti e liberi proprietari. — Considerando che lo scioglimento di tal questione, anzicchè dagli esposti principii, dipende unicamente dall'esaminare se nello stabilimento della prestazione per le terre coltivate siasi tenuto conto del valore de' cenuali siti occupati come sopra. Or in tale ricerca si è accertato che l'annua corrisponzione in generi comunque soggetta per lo passato a delle variazioni, è stata sempre calcolata a ragione di versura sulla estensione delle terre colte, fossero o no covertte a semina, e che secondo questo norma i descritti siti, nonchè le passate, e l'uso delle acque esistenti nel loro perimetro sono andati costantemente immuni da ogni prestazione. — Considerando che questa circostanza di possesso immemorabile porta la giusta presunzione che nella fissazione dell'annua corrisposta siasi calcolato il valore de' suddetti spazi, come inservienti alla coltura di quelle terre; ma questa stessa presunzione si trasforma in certezza allorchè si pon mente che i tanti gratuiti permessi accordati a' coloni da' diversi rappresentanti della Badia, di recidere in quel bosco i legnami necessari alla costruzione delle di loro masserie di fabbrica, pagliai, scarajazzi, agghiacci, e fenili, menando alla necessaria conseguenza che detti spazi furono occupati anche col permesso de' rappresentanti medesimi, tanto più che costoro ne riserbarono espressamente la facoltà in faccia a' conduttori di quel vasto Demanio, come si rileva dagli art. 21 e 22 degl'istrumenti di affitto del 1800 e 1806. Che quindi se tali siti esistono in virtù di permesso accordato a' coloni come sopra, e se questi nulla hanno mai pagato per la occupazione de' medesimi, nonchè per le passate, e per l'uso delle acque, è forza di conchiudere che del loro valore si tenne conto nello stabilimento dell'annua corrisposta sulle terre coltivate, riguardandoli come parti integrali, o come tanti accessori indispensabili alla buona coltivazione delle medesime. — Considerando che questa norma oltre all'esser tenuta generale, nel quale sta prescritto che i canoni sulle quote de' demanii comunali si debbono fissare dopo che i periti avranno segnate, e determinate in campagna, e quindi rintracciate sulla pianta le strade, le aje, e tutti gli spazi vuoti che mai possono bisognare. Che lo stesso si dica del suolo occupato per le grotte da conservare il vino, che si reputano come indispensabile detrazione delle vigne. Che non con-

però de' canneti, e degli orti a secco attaccati alle dette massarie, e pagliai, comunque della estensione di tomoli sette, e stoppelli cinque, dapochè dovendosi considerare come tante frazioni sottratte dalle terre a semina, e destinati dagli stessi coloni per uso delle canne e de' loro ortaggi, niuna ragione, nè di giustizia, nè di equità potrebbe giustificare il solito per esentarli in avvenire dal pagamento dell' annua corrisponzone proporzionata a quella delle vigne pe' canneti ed a quella delle terre a semina per gli orti. Che siffatta prestazione deve pure aver luogo per gli orti a secco contigui all' abitato, che sono della estensione di tomoli due, tre stoppelli, ed una misura ed un quinto, tranne il caso in cui l' aumento progressivo delle rispettive famiglie obbligasse gli attuali possessori ad ampliare il fabbricato colla occupazione de' medesimi, dapochè a questo scopo benignamente rivolta S. M. venne coll' art. 6. alla degnazione di accordare a quegli abitanti piena franchigia e del suolo occupato dalle novelle abitazioni, e di quello da occuparsi per le ulteriori. — Sul 2. punto — Considerando che per le chiare disposizioni dello stesso Sovrano Rescritto essendo state dichiarate nulle e come non avvenute le precedenti ordinanze del 1812, in forza delle quali furono riconosciuti quali coloni perpetui que' naturali di Banzi, da' quali hanno causata i tre summentovati individui Giordano, Albano, e Buonfiglio domiciliati in Genzano. Che non si può certamente a questi ultimi attribuire il diritto che mancava a' loro autori, quello cioè di succederli sotto qualsivoglia titolo nel possesso delle terre medesime. E che i suddetti tre individui comunque vanno sforzati del requisito dell' abitazione in Banzi, il quale dall' art. 2. del Rescritto medesimo si esige cumulativamente all' altro della coltivazione, e prestazione, pure meritano di essere raccomandati alla grazia Sovrana. — Sul 3. punto — Considerando che coll' art. 3. del Sovrano Rescritto essendo stato accordato a' Bantini il godimento degli usi esercitati nel bosco fino all' epoca della sua emanazione, egli è chiaro che non possa farsi la menoma sottrazione di quegli usi che risultano dalla verifica del delegato, siccome si diè a pretendere l' incaricato del Demanio, sostenendo doversi limitare a quelli soltanto che trovansi inseriti nelle così dette Pratiche degli antichi Abati Commendatarij, e poscia confermati dal Governo ne' posteriori istrumenti di affitto. Che il ragionamento del secondo arbitro sig. Presidente de' Ciuitis dallo stesso Incaricato citato in appoggio, al cui voto si uniformò in tutto e per tutto il terzo, sig. Presidente de' Blasio, destinato a dirimere la parità, fu unicamente diretto a dimostrare che i coloni di Banzi non avevano alcun diritto a' pretesi usi civici in quel bosco, e per conseguenza neppure al preteso compenso del quarto loro accordato dalle precedenti ordinanze, sì perchè i coloni non erano stati mai eretti in comune, e perchè gli usi ad essi accordati nel bosco dagli antichi Commendatarij, e quindi riconosciuti dal Governo erano stati puramente individuali, esclusa ogn' idea di commercio; e finalmente perchè lungi dal considerarli come coloni perpetui dovevano anzi reputarsi quali coloni precarii. Che quando poi per altre considerazioni venne a conchiudere (son le parole della dispositiva della sentenza arbitraria-mentale espressa negli art. 2. e 3. del Sovrano Rescritto) — « 2. Che gl' individui abitanti in Banzi debbano continuare a godere come co-

loni perpetui quelle terre che han finora coltivate, corrispondendo quella stessa prestazione che han corrisposto finora, escluse però quelle comprese nelle difese Madama Giulia, Perassetto, e Valle d' Angiolo — 3. Che debbano i medesimi anche godere nel bosco quegli usi che finora han goduto ». — Considerando che i sudetti due magistrati mirando allo stato attuale del possesso non fecero, siccome non dovean fare alcuna classificazione e limitazione sulla qualità ed estensione di detti usi; e che con ciò intesero di accordar loro tutti gli usi individuali di qualsivoglia natura, de' quali avevan goduto fino a quell' ora, escluso il compenso del quarto per la mancanza de' pretesi usi civici. Che una contraria interpretazione restrittiva alle grazie del Sovrano non è certamente concessa agli esecutori. — Considerando che i Bantini debbono essere mantenuti nel pieno degli usi che hanno esercitato in quel bosco giusta la verifica del Delegato, salve le convenienze forestali, e la vigilanza degli agenti del Real Demanio, e de' conduttori per evitare qualsivoglia abuso, o sconcerto a danno dell' Amministrazione generale. — Sul 4. punto. — Considerando che sebbene de' coloni forestieri di Genzano e Palazzo, i quali senza titolo di affitto e senz' altra causa di possesso precario avevan posseduto per coltivazione continua per un decennio dal 1801 al 1811, sempre lo stesso terreno identico per lo sito e per la posizione, congiungendo i tempi della coltura de' loro antenati, niuno di essi abbia nel termine prefisso dal Delegato, esibito titoli sufficienti a far riconoscere la perpetuità delle colonie nel senso dell' art. 4. del ripetuto Sovrano Rescritto. — Considerando che questa sola circostanza non basta a farli decedere dal diritto legittimamente acquistato, ove lo abbiano, e che perciò sia giusto di adottare sul conto de' medesimi il parere del Delegato. — Sul 5. punto. — Considerando che il silenzio del Sovrano Rescritto è abbastanza giustificato dalla preesistente legge de' 12 dicembre 1816 tutavia in vigore, la quale attenendosi al principio generale riconosciuto, che la proprietà degli alberi sparsi sulle terre coloniche si appartiene al proprietario, e volendosi dall' altra banda allontanare ogn' inconveniente a danno de' coloni, laddove i proprietari avessero continuato ad usare del diritto che pria avevano di far pascolare co' loro animali il frutto degli alberi medesimi, venne coll' art. 184 ad ordinare che si censissero a' coloni medesimi, conciliando così gl' interessi di coloro col diritto de' primi. — Considerando che ad oggetto di prevenire qualsivoglia guasto o recisione che mai potrebbero fare gli stessi coloni nel secondo divisamento, ed anche per non esporre la generale Amministrazione al dispendio di tanti separati e forse inutili giudizi contro de' contravventori poveri od insolubili, sia più espediente ed utile di venderne il valore ai coloni medesimi, laddove amassero di preferirlo a quello della censazione ch' è di rigore. — Considerando che non si conosce d' onde il signor Direttore generale abbia potuto desumere le disposizioni del Ministero delle Finanze, le quali d' altronde non avrebbero potuto essere in opposizione di quanto trovai stabilito dagli articoli 3. della sentenza arbitraria-mentale, e 2. del Real Rescritto. Che anzi lo stesso progetto d' istruzioni richiesto dal prelodato Ministro, e sul quale si era convenuto, sebbene non munito del pari della Sovrana approvazione, è del tutto uniforme al citato articolo del Real Rescritto. Solo pe' coloni forestieri, a' quali il Sovrano non ha concesso gli stessi favori che agli

abitanti di Banzi, deve mettersi in disamina la durata del tempo, e le altre circostanze richieste dalla legge per acquistare il carattere di coloni perpetui. — Considerando che l'avvocato D. Pietro Selvaggi, tuttocchè fossero decorsi quattro mesi, ed avesse osservato gli atti compilati per la presente controversia, non ha presentato finora verun rilievo per sostenere i dritti dell'Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione su tale punto. — Considerando che le spese occorse per l'operazione della quale si tratta debbono regolarmente cedere a carico di coloro che godono del beneficio delle colonie. — L'Intendente e Commissario — Uniformemente all'avviso del Consiglio d'Intendenza — Decide — Art. 1. Sono dichiarati coloni perpetui gli individui di Banzi annotati negli stati num. 1 e 2 del primo volume degli atti, le di cui copie si alligano alla presente per la estensione delle terre sia a semina, che a vigne, e canneti, descritta in detti stati, e col pagamento dell'annua prestazione indicata ne' medesimi, cioè tomoli due a versura composta di tomoli tre di terre in ragione di due terzi in grano, ed un terzo metà in orzo e metà in avena, e grani dieci tanto per ciascuna giornata di vigna composta di viti 333 1/3 corrispondenti esattamente ad uno stoppello di terra, quanto per ciascun stoppello di canneto. Resti salva al demanio la facoltà di dimandare la rimisura delle vigne a regola d'arte, ove la giudichi espedita; e sia libero ad ogni colono dichiarato perpetuo per effetto delle prescrizioni contenute ne' decreti del 1808, 1809, e 1810 estinto ogni dritto di devoluzione di fida, di giovare dell'affrancazione delle prestazioni dovute a termini di legge, e di potersi chiudere le terre, dopo però terminato l'affitto attuale, ch'è prossimo a finire, con passarsi in testa sua la quota fondiaria sul terreno dichiarato di colonia perpetua. — Art. 2. Gli aventi causa da' coloni Banzesi in epoca anteriore al Sovrano Rescritto, cioè Nunzia Giordano, ed i signori Francesco Sav. Albano, ed Eustachio Buonfiglio domiciliati in Genzano non possono considerarsi come coloni di Banzi, salvo se piacerà a S. M. di dichiararli tali. — Art. 3. — S'intendono rientrati al Demanio i tomoli 223, 6 stoppelli, e 2 misure di terreno coltivato posteriormente alla emanazione del Sovrano Rescritto dagli individui notati nello stato num. 4 dello stesso volume, la di cui copia si unisce alla presente. — Art. 4. Sono dichiarati di proprietà dello stesso Demanio gli alberi sparsi nelle rispettive colonie, giusta lo stato num. 3 anche unito in copia alla presente, con doversi però censire o vendere agli stessi coloni dietro regolare estimazione, secondo meglio loro tornerà comodo, da effettuarsi siffatta alienazione tra lo spazio di un anno a contare dal giorno in cui la presente sarà intimata alle parti. — Art. 5. Sia libero a' coloni di Banzi di continuare a valersi delle passate, e delle acque esistenti nella continenza delle colonie, nonchè delle grotte per riporvi il vino, senza la menoma prestazione. E lo stesso s'intenda pe' piccoli spazi occupati per siti di masserie di fabbrica, pagliai, aje, lenili che ascendono a tomoli 21 circa, considerandosi come tanti accessori indispensabili alla coltivazione, e compresi nello stabilimento della prestazione, che si corrisponde tanto per le terre a semina, che per le vigne e canneti. Rimangono esclusi da questo beneficio i possessori degli orti a secco attaccati alle masserie e pagliai, nonchè degli orti contigui al-

l'abitato della estensione di tre tomoli circa, giusta lo stato num. 5, la di cui copia si alliga al presente, pe' quali debbono i coloni esser soggetti all'annua corrisposta sulle base delle terre a semina, ed in proporzione dell'occupato da ciascuno. Facendosi però il caso che questi ultimi orti dovessero essere occupati per necessità di ampliare il fabbricato, anderanno esenti da detta prestazione a termini del disposto nell'art. 6 del Sovrano Rescritto. — Art. 6 — Restino gli abitanti di Banzi nel pieno godimento di loro usi individuali nel bosco, che sono i seguenti, cioè — 1. Di farvi pascolare i loro animali per l'intero anno, escluso il tempo della ghianda dal 15 ottobre al 15 dicembre, nel quale o saranno provveduti dal conduttore del pascolo recetibile, o non contentandosene, sarà loro accordata una bonifica proporzionata al tempo. E pagheranno la solida fida cioè, per ogni bue, o vacca sia sterpa, sia figliata, ad uso aratorio carlini dieci. Per ciascuna vacca e giumenta indomita sia sterpa sia figliata carlini dodici. Si fa franco il toro ed il cavallo padre. Per ogni pecora, capra, o porco grani 15. Si fanno franchi egualmente i maschi di detta specie, che si adoperano per la generazione, come pure gli asini, ed asine, ed i giumenti addetti ad uso domestico de' Bantini. — Gli animali di qualunque specie verranno numerati a regola d'arte — 2. Di legnare senza alcuna prestazione al solo secco e morto a terra per loro uso, ma mancando poi l'uno, e l'altro, possono avvalersi del selvaggio in caso di assoluto bisogno. — 3. Di avvalersi anche senza prestazione degli alberi fruttiferi o infruttiferi per gli strumenti rurali, per cerchi da cingere le botti, per costruzione e coverture delle case di abitazione, masserie, pagliai, scarai, agghiacci, pedanili, ed altro necessario comodo, sempre però dietro il solito permesso dell'Amministrazione generale, e coll'assistenza de' di lei agenti, e di quelli del conduttore; e salve ancora le convenienze forestali. — 4. Di poter recidere la frasca per uso de' loro buoi, e giumenti colle debite regole, da' soli tronchi degli alberi secondo il solito, salve le stesse convenienze forestali, e la vigilanza degli agenti suddetti. — 5. Di cavar pietre, e di cuocer calcaje, e fornaci per calce e mattoni per solo uso proprio, ma dietro permesso dell'Amministrazione Forestale per le dette calcaje e fornaci. — 6. Di servirsi de' parchi di loro pertinenza per uso de' loro animali vaccini, e di poterne costruire de' nuovi in caso di assoluto bisogno, e sempre sotto la stessa vigilanza degli agenti del Demanio, e del conduttore onde non avvengano abusi e sconcerti, senza che tale uso possa costituire dritto di proprietà a favore de' coloni, e che tali recinti non abbiano a chiamarsi difese. — 7. Di potersi servire delle grotte già esistenti nel bosco istesso per ricovero de' loro animali senza però impedire gli affittatori del bosco di potersi servire delle stesse grotte, e colla facoltà a' coloni di poterne cavare delle altre in luoghi opportuni, e senza pregiudizio della proprietà. — 8. Di essere preferiti nella vendita della ghianda, ma nelle sole contrade del bosco, vicine all'abitato, conosciute sotto le denominazioni di Valle della Cerasa, Montelupino, Marra, e Banzullo, pagandola allo stesso prezzo che sarà convenuto con gli altri forestieri. E ciò si accorda sol perchè gli affittatori non possano angariare i coloni, i quali hanno assoluta necessità della ghianda. — Art. 7. Non sono riconosciuti come coloni perpetui per mancanza di titoli

BANZI, Comune della Provincia di Basilicata, per virtù delle note leggi della divisione de' demanj del Regno, nel 1812 ottenne per l'ordinanza del Regio Commissario ripartitore un quarto della *Badia demaniale di Banzi*, in compenso de' molti interessanti usi civici, ch'esercitava da tempo immemorabile, e li quali costituivano la vita comoda del Comune medesimo. Disgraziatamente però un tal compenso gli fu contraddetto con ingiustizia in tempo della militare occupazione del Regno, per cui, ad onta del possesso ricevuto, dal potere Ministeriale di quel tempo fu disposto: che la rendita del quarto della predetta Badia assegnato al Comune venisse introitata dal Ricevitore della rendita degli altri tre quarti, a titolo però di deposito. Ed ecco come l'infelice Comune di Banzi rimase fin da quel tempo privo dell'esercizio di quei comodi usi civici; ed insieme degli utili del quarto del demanio, che gli era stato assegnato.

In tal dolorosa circostanza alzò Banzi la voce, e chiese nel 1819 il quarto sopradetto del *Bosco*, o *Badia demaniale*, sperando da un Governo legittimo, e giusto quella giustizia, che tutt'i Comuni del Regno avean ottenuto.

Per effetto di ordini superiori si è ravvivata l'antica Ordinanza del Regio Commissario Ripartitore, e la sua esecuzione; onde fu che Banzi ebbe di nuovo il fisico possesso del quarto

4
del demanio. Pur dopo ciò il Direttore della Real Cassa d'amortizzazione, e del pubblico Demanio, surse a contraddire questi ultimi atti di giustizia, presentando un suo riclamo alla G. C. de' conti, con cui chiese l'annullamento non meno dell'antica Ordinanza, e della sua esecuzione; che degli ultimi atti, che vivificarono l'una, e l'altra.

E poichè la G. Corte de' conti dovrà occuparsi del merito di un tal riclamo in un giudizio formale; a difesa delle ragioni di Banzi, noi dimostreremo, per la presente Memoria, l'inammissibilità, e la ingiustizia del riclamo istesso. A tal uopo premettiamo la distinta storia degli atti avvenuti e prima, e dopo della Ordinanza del Regio Commissario, affinchè le due proposte dimostrazioni giungessero al grado dell'evidenza.

P A R T E P R I M A.

Storia del Fatto.

§. 1. Nel 22 Marzo 1812 l'Agente ripartitore, a' termini della circolare del 5 Dicembre 1811 del Commissario Regio, da cui dipendea, chiese al Decurionato di Genzano e Banzi le notizie opportune della qualità, natura, ed estensione del demanio della *Badia di Banzi*, nonchè de' dritti civili che poteano esistervi su 'l medesimo (1).

§. 2. Il Decurionato, a 27 dello stesso mese di Marzo, rispose con un verbale: che il demanio predetto avea la qualità di eccle-

(1) Vol. 4. de' Processi della causa di carte scritte num. 53. fol. 1.

5
siastico devoluto alla Corona, attualmente annesso al dominio privato di Casa Reale; ed enunciò gli usi civili del Comune di Banzi in quel demanio, contemplati nella Ordinanza del Commissario Regio, la quale sarà quì appresso trascritta (2).

§. 3. Il predetto Agente Ripartitore, con sua lettera del 28 dello stesso Marzo, acchiuse il predetto verbale del Decurionato di Genzano e Banzi al signor Galeota, amministratore de' beni provinciali del dominio privato di Casa Reale, con la quale invitò costui a dover dire quanto credeva per gli interessi della sua amministrazione (3).

§. 4. Ezzo amministratore con sua lettera del 30 dello stesso mese, accusò la ricezione della copia del verbale anzidetto; ed aggiunse di non aver che dire, se non che di aver egli preso possesso del Real *Feudo di Banzi*, libero di ogni qual siesi servitù, giusta il decreto del 6 Ottobre 1811 (4).

§. 5. Questo decreto, necessario a tenersi presente, per quel che appresso diremo, è concepito ne' seguenti termini:

» Napoli 6 Ottobre 1811.

» Vista la cessione a Noi fatta da S. M. l'Imperatore de' Francesi in cambio delle proprietà, che possedeva-
» mo in Francia di una rendita di cinquecento mila franchi
» sopra quella di un milione che l'Imperatore medesimo si era
» riserbata nel Regno delle due Sicilie; -- Considerando, che,
» per effetto di questa cessione, il nostro Demanio privato dee
» ottenere in beni fondi una rendita netta della somma di

(2) Ivi fol. 2. e 3.

(3) Ivi fol. 4.

(4) Ivi fol. 5.

» 500,000 franchi, o di ducati 113,636. 36 » e che non è stato
 » messo in possesso se non di una rendita lorda di egual som-
 » ma, donde risulta essergli ancora dovuta una rendita di du-
 » cati 32828, 78 » per cuoprire la contribuzione fondiaria, valu-
 » tata colle sue grana addizionali al quarto del prodotto delle
 » terre -- Considerando che sopra i beni attribuiti al Demanio
 » privato si sono ritocceduti a quello dello Stato i seguenti va-
 » lori: -- Per oggetti distratti per decisione della Commissione
 » feudale, e per effetto della divisione -- Per vendite
 » fatte dal Demanio -- Per proprietà cedute --
 » li quali formano la somma di ducati 75420. 19 -- Abbiamo
 » decretato, e decretiamo quanto siegue -- Art. 1. Sarà conse-
 » gnata all'Intendente di nostra Casa Reale, e per conto del
 » nostro Demanio privato una quantità di beni appartenenti a
 » quelli dello Stato, bastevole a produrre una rendita lorda di
 » ducati 75420. 19 -- 2. Tra i beni da cedersi al nostro De-
 » manio privato, in esecuzione dell'articolo di sopra, verranno
 » comprese le seguenti proprietà, che passeranno immediata-
 » mente sotto l'amministrazione del nostro Intendente Gene-
 » rale; cioè -- I beni dipendenti dall'antica *Badia di Tres-*
 » *santi*: -- Quelli del Feudo di *Torre allemanna*: -- Idem del
 » Feudo di *Deliceto*: -- Idem dell'antica *Badia di Banzi*: --
 » Idem -- Idem »

§. 6. Dopo ciò il predetto amministratore Galeota fece perve-
 nire al Commissario Regio una memoria, nella quale s'ingegnò
 di confutare tutto ciò, che il Decurionato di Genzano e Banzi,
 aveva detto intorno alla natura, estensione, ed usi civici su la
 Badia di Banzi (5).

(5) *Ivi folio 6. al 12.*

§. 7. Il Commissario Regio, con lettera del 5 Aprile 1812, inca-
 ricò il Sindaco di Genzano, e Banzi, affinchè di accordo all'am-
 ministratore di Casa Reale, lo andassero a trovare in Potenza,
 dopo il giorno 8, per discutere tutto ciò, che riguardava le qui-
 stioni per lo Demanio di Banzi (6).

§. 8. Esso Commissario non avea precedentemente mancato di
 darne il convenevole avviso all'Intendente di Casa Reale, onde
 si fosse destinata persona ad intervenire nelle discussioni di tal
 materia (7); tanto vero, che il detto Intendente, con sua lettera
 del 25 febbrajo 1812, avea incaricato D. Francesco Fusto, av-
 vocato della Real Casa, di dover assistere il Commissario Re-
 gio. E sono notabili le seguenti espressioni, che leggonsi in
 questa lettera: » Il signor Galeota, colla data de' 12, mi scrive da
 » Basilicata, che . . . sulla Badia di Banzi non vi è, che la
 » sola *Comune* di tal nome, che sia in possesso del detto uso
 » civico su le terre della medesima (8). »

§. 9. Il Decurionato di Genzano, e Banzi, con verbale del dì
 8 Aprile 1812, stante l'impedimento del Sindaco, destinò per
 assistere il Commissario Regio in Potenza, li signori D. Gi-
 rolamo dell'Agli di Genzano, e D. Nicola La Sala di Ban-
 zi (9), li quali puntualmente adempirono la loro missione, e
 presentarono al Commissario Regio con le loro voci anche un
 Alberano del 17 Gennajo 1783 in comprova di taluni usi ci-
 vici su la Badia Demaniale di Banzi (10).

(6) *Ivi fol. 15.*

(7) *Ivi fol. 21.*

(8) *Ivi fol. 24.*

(9) *Ivi fol. 18.*

(10) *Ivi fol. 16.*

§. 10. Il Commissario Regio, con sua lettera del dì 11 Aprile 1812 invitò il signor Moltedo, Direttore de' Demanj di Basilicata, perchè intervenisse in quel giorno alla discussione di ciò, che poteva riguardar gl'interessi del Demanio su la Badia di Banzi (11); ed il detto Direttore rispose: di non poter intervenire per essere giorno di posta (12). Fu per tal circostanza che il predetto Regio Commissario, con lettera del 12 Aprile medesimo, enumerò al predetto Direttore gli usi civili de' Banzesi su la detta Badia, affinchè in vista de' medesimi potesse presentare osservazioni in iscritto, e documenti da tenersi conto nell'emettere l'Ordinanza. Nel tempo medesimo gli ha fatto conoscere, e gli ricordava tutto ciò che della detta Badia si disse nella discussione del 18 Novembre 1811, quando si trattò ancora la stessa materia su l' Baliaggio di Venosa (13).

§. 11. Intanto il Regio Commissario nel 16 Aprile 1812 profferì la sua Ordinanza, di cui ha rimesso copia al Ministro dell'Interno, su l'idea che, per la esecuzione della medesima vi bisognava la sua approvazione. Il Ministro dell'Interno però, con sua Ministeriale del 22 dello stesso mese, scrisse al Regio Commissario: di poter fare eseguire la sua Ordinanza mediante qualche Consigliere d'Intendenza suo dipendente, perchè la Badia di Banzi passiva di divisione, essendo annessa al dominio privato di Casa Reale, non era compresa dagli ordini di sospensione contenuti nella Ministeriale del 31 Agosto 1811 (14).

(11) *Ivi fol. 19.*

(12) *Ivi fol. 20.*

(13) *Ivi fol. 26.*

(14) *Ivi fol. 27.*

§. 12. Questa Ordinanza si legge concepita in questi termini »
 » Angelo Masci Regio Commissario Nel dì 16 Aprile
 » 1812 fu emessa la seguente Ordinanza. Nella causa del Comune
 » di Banzi colla Direzione de' Reali dominj, e colla Amministra-
 » zione della Casa Reale - Visto la deliberazione Decurionale de'
 » 27 Marzo 1812 nella quale si descrive il territorio della *Badia di*
 » *Banzi* colla qualità di demanio ecclesiastico, dell'estensione di
 » circa trentamila tomola, delle quali circa settemila sono col-
 » tivati, ed il rimanente è bosco. I dritti, che si sono dedotti
 » dal Decurionato sono: la colonia perpetua nelle terre adjacenti
 » all'abitato, ed in quelle situate in vicinanza della *panetteria*
 » fuori del bosco. I coloni pagavano anticamente l'intera cover-
 » tura un anno sì, ed uno no; attualmente dagli affittatori si
 » è introdotto l'abuso di esigere il terraggio due anni sì, ed
 » uno no. I coloni han disposto liberamente delle colonie con
 » contratti, ed in ogni altro modo: sono stati esenti da presta-
 » zioni gli orti, le case delle masserie, le parate per comodo
 » di fieno, li jazzi, e le uscite delle pecore, i canneti per co-
 » modo delle vigne. Per le vigne si pagava anticamente la pre-
 » stazione di grana $7 \frac{1}{2}$; attualmente si è ridotta al doppio.
 » HANNO I CITTADINI DI BANZI IL DRITTO *di pascere* coi
 » bovi, vacche, e giumente, tanto nelle terre addette alla col-
 » tura, che nel bosco, pagando carlini dieci a pezzo; egual-
 » mente hanno *il dritto di pascere* cogli animali minuti, pa-
 » gando grana quindici a pezzo, viene però eccettuato il tem-
 » po delle ghiande. Gli animali da soma sono esenti da ogni
 » prestazione. Hanno ancora il dritto nel bosco *di legnare* al
 » secco, selvatico, e morto per uso di fuoco, e delle masserie;
 » similmente hanno il dritto *di legnare* per gli strumenti ru-
 » rali per coverture di masserie, paglive, capanne. ed altri

» ricoveri per gli animali, e far cerchi per uso di botti. Hanno il dritto di *cavar grotte*, e *raccogliere frutti selvaggi*, menochè le ghiande. -- Vista la memoria prodotta per parte dell'Amministrazione della Casa Reale, colla quale si nega l'esercizio degli esposti dritti -- Vista la copia dell'Alberano coll'estratto di Notar Vito Albano di Genzano. Questa carta contiene un contratto tra i coloni, e tutti gli altri naturali di Banzi, e l'affittatore della Badia, Francesco Maria Mele, per la cultura de' territorii dell'Abadia denominati *li Demanj*. Non vi è data alla scrittura, ma dal tenore si rileva che riguarda l'affitto di un novennio dal 1784. Tra gli altri articoli contenuti in tale Alberano vi sono i seguenti -- Riserbarsi chiusa all'affittatore una quantità di terre nel *Demanio* verso *cerasole*, da durare la chiusura da 29 Settembre per li 25 Marzo, e così intendersi in ogni anno nel decorso dell'affitto, come si dovrà stagliare con un solco, e ciò per patto speciale di essi *Banzesi*, di *voler cedere al loro dritto di poterci pascolare con i loro animali*, senza però vietarsi al principale affittatore di poter fidare animali forastieri di qualunque specie ne' luoghi demaniali, ne' quali essi pascolano con i loro animali, ma di fidarci secondo il solito -- Che i *Banzesi* debbano pagare per i loro animali secondo il solito; che si dovesse pagare una multa nel caso che i coloni ardissero di coltivare, e di pascere ne' luoghi vietati delle difese -- Che tutt' i coloni debbano *servirsi di legna* per modo delle di loro masserie, a morto, selvaggio, e secco, giusta il solito, così per altri necessarj legnami per uso di masseria secondo il solito, e come sta prescritto da S. E.

» nell'istrumento (a) -- Che tutt' i coloni debbano lasciare le parate da pezza, a pezza seminante per il pascolo degli animali; come anche sia lecito riserbarsi qualche *pantone* o *ri-stoppia* ad uso di *far fieno per li loro bovi di colonia senza pagamento*, dal dì 25 Marzo; e non potersi pascolare dagli animali fidati; e ciò sia lecito secondo al solito -- Vista la discussione degli 11 Aprile 1812, nella quale non si sono posti in dubbio i dritti notati nella conclusione Decurionale, eccetto però che pel legname ad uso di masseria, istrumenti rurali, e pagliari, si è dedotto che si pagava una prestazione -- Intesi il signor Antonio Galeota per l'Amministrazione di Casa Reale, ed il signor Girolamo degli Agli, e Nicola M. la Sala pel Comune di Banzi, ed il Direttore de' Regj Demanj -- Considerando che il territorio di Banzi non costa di essere un Feudo, ma nella sua qualità ecclesiastica, per la parte demaniale è soggetto alle disposizioni de' Reali decreti relativi alla divisione de' Demanj. Considerando che i locali detti *Madama Giulia*, *Valle d'Angelo*, e *Parasseto* essendo nello stato attuale difese in tutto il tempo dell'anno, quando il Comune credesse d'impugnare la legittimità, deve sperimentare le sue ragioni innanzi al Tribunale competente, giacchè trattandosi di fondi Ecclesiastici, la presunzione favorisce il possessore -- Considerando che qualora si volesse dall'Amministrazione della Real Casa assumere di esser Feudale il suddetto corpo, in tale caso, oltrechè gli stessi dritti civili avrebbero luogo, e per conseguenza l'istessa ripartizione, debba la Real Casa provare della qualità, e con-

(a) Trascriveremo le parole di questo istrumento nel §.

» temporaneamente esibire i requisiti di difesa per li mento-
 » vati tre locali, a norma dell'articolo 20 delle Reali Istruzioni
 » de' 10 Marzo 1810—Considerando che dal suddetto Albera-
 » no, nel tempo istesso che si rileva di potervi essere fonda-
 » mento alle lagnanze del Comune di Banzi di avere gli af-
 » fittatori alterato il solito terraggio, resta allontanato ogni dub-
 » bio per gli usi che i cittadini di Banzi sono stati soliti di
 » godere in quel Demanio Badiale—Considerando che la po-
 » polazione di Banzi è appena di 525 anime, ed il territorio
 » demaniale della Badia è estesissimo, onde non vi è circostan-
 » za di potere accordare un compenso maggiore del *minimum*
 » della prima classe, alla quale appartengono gli usi, che si
 » esercitano.—Considerando che le terre occupate da' coloni
 » perpetui si riguardano già ripartite, all'infuori del solito ter-
 » raggio, che questi debbono corrispondere; in tutto il dippiù
 » sono da reputarsi come assoluti padroni delle loro rispettive
 » porzioni, ed ogni servitù è rimasta estinta—Considerando
 » che per coloni perpetui si debbano intendere tutti quelli
 » che si trovano nell'attuale possesso di coltivare senza una
 » qualità precaria costituita con pubblica scrittura, che defini-
 » sce la durata, e che qualunque opposizione, che possa farsi
 » alla perpetuità delle colonie appartiene alla cognizione de'
 » Tribunali ordinarj, fermo rimanendo il possesso attuale de'
 » coloni.

» Il Commissario decide—1. Si faccia il notamento di tutte
 » le terre della Badia di Banzi, attualmente posseduta da' co-
 » loni tanto cittadini, che forestieri. Queste terre si abbiano co-
 » me già legittimamente ripartite. I coloni siano tenuti soltanto
 » al solito terraggio, ed hanno la facoltà di chiudersi le terre;
 » ed affrancarsi le prestazioni, estinto ogni dritto di devoluzio-
 » ne, e di fidare.

» 2. Dedotte le suddette colonie, e dedotte le difese *Ma-*
 » *dama Giulia, Valle d'Angelo, e Perasseto*, il rimanente
 » territorio si divida, dandosene un quarto al Comune.

» 3. L'Amministrazione della Casa Reale per ciò che oppo-
 » ne alla legittimità delle colonie; ed il Comune per ciò che
 » oppone alla legittimità delle difese, ed alla alterazione seguita
 » del solito terraggio; si provveggano innanzi a' Tribunali or-
 » dinarj — Fatto in Potenza il dì 16 Aprile 1812 — Angiolo
 » Masci — Francesco Saverio Indellicati *Segretario* — Registrata
 » in Potenza li 30 Aprile 1812 fol. 29. cas. 5. Vol. 6. Atti giu-
 » diziarij (15). »

§. 13. A' termini della predetta disposizione ministeriale (§.11.)
 il Regio Commissario incaricò della esecuzione della trascritta Or-
 dinanza il signor D. Vincenzo de Pascale, Consigliere dell'Inten-
 denza di Basilicata, il quale, con sua lettera del 28 Aprile 1812,
 assicurò il pronto adempimento della ricevuta commissione (16).

§. 14. Di fatti il predetto signor Consigliere de Pascale, con
 sua lettera del giorno seguente 29, acchiuse copia legale della Or-
 dinanza del Regio Commissario al signor Galeota Amministra-
 tore de' beni della Casa Reale siti in quella Provincia, invitando
 a dover destinare un perito per la esecuzione della Ordina-
 nza medesima (17). Ed il signor Galeota, accusando la rice-
 zione della copia della Ordinanza, rispose: di non poter concor-
 rere alla esecuzione della medesima perchè stava attendendo le
 risoluzioni del signor Macedonio Intendente Generale della Real

(15) *Ivi fol. 28. al 32.*

(16) *Ivi fol. 33.*

(17) *Vol. 1. de' processi di carte scritte num. 290. fol. 5.*

Casa, che lo avea assicurato di aversi combinato co' Ministri dell' Interno, e delle Finanze su lo stesso proposito (18).

Il Consiglier De Pascale lo stesso praticò coll' Eletto, e Decurioni di Banzi (19); ed invitò per Editto i coloni Banzesi, e forastieri a doversi annotare, per essere considerati nella esecuzione dell' ordinanza (20).

§. 15. Intanto, dell'anzidetto rifiuto del signor Galeota fu fatto inteso il Regio Commissario, che con lettera del 30 Aprile 1812, autorizzò il Consiglier De Pascale a nominare d'ufficio il perito, che dovea nominare il predetto Galeota (21).

§. 16. Di questa nuova autorizzazione il Consiglier De Pascale, ne diede conoscenza al signor Galeota, per lettera del 1 Maggio 1812, presentatagli dal Regio Giudice di Venosa; ed il signor Galeota ha creduto giustificarsi rispondendo così » Subito che » mi rimettete la copia dell' Ordinanza data fuori dal Sig. Masci » Commissario del Re, per la divisione del demanio di Banzi, » io la rimisi colle mie osservazioni a S. E. il signor Cavalier » Macedonio, Intendente di Casa Reale (22). »

§. 17. Nello stesso giorno il Consiglier De Pascale nominò d'ufficio il signor Egidio Gigli, perchè, in qualità di perito agrimensore, di Casa Reale intervenisse nella divisione della Badia (23); ne diede parte di ciò, e del costante rifiuto del signor Ga-

(18) Vol. 1. di c. s. num. 290. fol. 6.

(19) Ivi fol. 7.

(20) Ivi fol. 8. al 10.

(21) Ivi fol. 11. e 12.

(22) Ivi fol. 13. al 16.

(23) Ivi fol. 17.

leota al Commissario Regio (24); il quale, con risposta del 4 Maggio 1812, inculcò la sollecita operazione della divisione (25).

§. 18. Il signor Consiglier de Pascale, con lettera del 15 dello stesso Maggio, acchiuse all'Amministratore Galeota le note de' coloni di Banzi, e de' paesi contigui di Palazzo, e di Gensano (26). Ed il signor Galeota, con lettera del dì seguente, rispose; che l'Amministrazione della Casa Reale non riconosceva que' presunti coloni, che come subaffittuarij percarii; promettendo di presentare all' uopo convenevoli documenti (27). Di fatti, con sua lettera del 17 dello stesso mese, spedita al Regio Commissario, acchinse a costui una lunga Memoria diretta a sostenere la libertà della Badia; della qual Memoria noi trascriviamo i frammenti, che seguono, come influenti ad illustrare taluni fatti, che si vorrebbero contraddire dal Direttore della Real Cassa di ammortizzazione e del pubblico Demanio.

» 4. Nella discussione degli 11 Aprile furono confutati » colle osservazioni presentate li dritti notati nella conclusione » Decurionale di Ganzano... Con sette osservazioni l'incaricato » di Casa Reale li confutò in modo da non potersi credere am- » missibile la conclusione Decurionale, che li appoggiava tutti. » 5. L' Abbazia di Banzi è stata da secoli prima, fino al 1806 » *Feudo con giurisdizione*. Governatori, Mastrodatti annali, » Baronali, e Regj; carceri, che ancora sussistono; processi » civili, e criminali, de' quali era piena zeppa una delle scan-

(24) Vol. 1. de' processi fol. 18.

(25) Ivi fol. 19.

(26) Ivi fol. 20. al 24.

(27) Ivi fol. 25.

» zie dell' Archivio dell' ex Tribunale di Matera; libri d' ob-
 » bliganze *penes acta*, e simili carte, sono i caratteri non du-
 » bitabili della sua feudalità con giurisdizione. Con tal qualità
 » per secoli, e secoli ne godettero gli Abbati Commendatarj di
 » Roma. Non altrimenti lo riconobbe la Corona dopo richia-
 » matolo al suo patronato; nè diversamente lo riguardò l'odie-
 » mo Governo prima d' unirlo al privato patrimonio di S. M.
 » In conseguenza non ha potuto mai avere la qualità, che ora
 » vorrebbe darglisi d'ecclesiastico, senza sovvertirlo prima dalle
 » sue fondamenta (28).

§. 19. Ad una tal lettera del signor Galeota, il Regio Com-
 missario, con sua del 31 Maggio 1812, rispose così « Voi stesso
 » col foglio de' 17 corrente d' accompagnamento alla Memoria
 » scritta per la pendenza di Banzi, *mi assicurate d' esservi*
 » *stata intimata la mia Ordinanza*. Voi non ignorate che ap-
 » pena da me si è adempita a questa parte cessano le mie fa-
 » coltà di decidere su le cose risolte. Io non ho di chè im-
 » putarmi avendovi povocato replicate volte a dedurre ciò, che
 » credevate conveniente in difesa del Dominio privato di S. M.
 » Or vi rimane il rimedio di reclamarne al Consiglio di Stato,
 » a' termini della legge, quante volte crediate d' averne ra-
 » gione » (29).

§. 20. Frattanto il Consiglier de Pascale, per mezzo di periti
 idonei, fece fare la valutazione, e classificazione dell' intera Ba-

(28) Vol. 4. de' processi di carte scritte num. 53. fol.
 39. al 43.
 (29) Ivi fol. 44.

dia, siccome apparisce dal verbale del dì 25 Maggio 1812 (30);
 fece fare la pianta geometrica (31); invitò il Regio Giudice di
 Acerenza a garantire il quarto del bosco della Badia assegnato
 al Comune, a' termini degli art. 60, e 65 del Decreto de' 22.
 Maggio 1808 (32); e con sua lettera del 25 Maggio 1812 ri-
 mise al Regio Commissario Masci, che stava in Potenza, le carte
 tutte che aveva fatte per la divisione della detta Badia, in
 esecuzione della sua Ordinanza, e delle Istruzioni (33).

§. 21. Il Commissario Regio, con sua lettera del 27 dello stesso
 Maggio, manifestò al Consiglier De Pascale la sua compiacenza
 per la regolarità della divisione della Badia di Banzi; approvò
 gli atti che riguardavano tal divisione; e lo autorizzò di met-
 tere il Comune di Banzi nel possesso della quarta parte distac-
 cata, stabilendovi termini lapidei alti, e visibili (34).

§. 22. In vista di ciò, il Consiglier De Pascale solennemente
 diede al Comune di Banzi il possesso del quarto della Badia, a'
 termini del precedente verbale di divisione, siccome rilevasi dal
 verbale del dì 13 Giugno 1812 (35); del qual verbale di pos-
 sesso, con lettera del giorno seguente esso Consigliere comunicò
 copia legale al signor Francesco-Saverio Giura, Agente del Do-

(30) Vol. 1. de' processi di carte scritte num. 290. fol.
 26. al 28.
 (31) Ivi fol. 29.
 (32) Ivi fol. 31.
 (33) Ivi fol. 1.
 (34) Ivi fol. 33.
 (35) Ivi fol. fol. 35.

minio privato di Casa Reale, che stava in Maschito (36); il quale Agente, accusando la ricezione di tal copia di verbale (37), la rimise all'Intendente Generale di Casa Reale, siccome assicura una lettera da costui scritta al Ministro delle Finanze di quel tempo (38).

§. 23. Dopo tutto cotesto comparve il signor Gaetano Pierro, altro Agente di Casa Reale per Banzi, e con sua lettera del 3 Agosto 1812 chiese all'Intendente di Basilicata comunicazione degli ordini sospensivi della divisione già seguita della Badia; ordini, che, secondo le assicurazioni del suo Amministratore, erano stati comunicati ad esso Intendente dall'Intendente Generale di Casa Reale (39); ordini, che il prelodato Intendente di Basilicata rispose di non aver ricevuti (40).

§. 24. Intanto questi ordini immaginari di sospensione, dagli Agenti di Casa Reale in Basilicata vennero anche per la loro immaginazione convertiti in annullamento dell'Ordinanza del Regio Commissario. Per tal pretesto gli affittatori cominciarono a gravare i coloni; e gli Agenti predetti si recusarono di pagare la quota delle spese occorse nella divisione della Badia (41). Di

(36) Vol. 1. di c. s. num. 290. fol. 36.

(37) Ivi fol. 37.

(38) Nel Vol. 3. di carte scritte num. 116., (rimesso dalla Presidenza del Consiglio de' Ministri alla G. C. de' conti, vi è la enunciata lettera nel foglio 38; e la copia del verbale di possesso nel foglio 43.

(39) Vol. 1. de' processi di c. s. num. 290. fol. 38 retto.

(40) Ivi fol. 38. verso.

(41) Ivi fol. 34.

tutto ciò il Consiglier De Pascale ne fece rapporto all'Intendente di Basilicata (42); il quale, con lettera del 28. Agosto 1812, gli disse: che l'Ordinanza del Regio Commissario era uniforme a' Decreti emanati; che gli incaricati della Real Casa faceano di tutto per controvenirli; e a tal riguardo lo incaricò di proteggere i coloni a' termini della legge; di fare che il Comune proceda all'affitto della sua quota ricevuta colla divisione della Badia; e di esigere le spese della divisione istessa dagli affittatori della Badia, anche col mezzo de' piantoni, ove l'Amministrazione di Casa Reale continuasse nel suo rifiuto di pagarle, su'l pretesto dell'ostentato immaginario annullamento dell'Ordinanza del Regio Commissario (43).

§. 25. L'amministratore Galeota, con sua lettera del 16 Settembre 1812, acchiuse all'Intendente di Basilicata una lettera dell'Intendente Generale di Casa Reale del dì 12 dello stesso mese, per la quale costui, dandosi carico della seguita divisione del territorio della Badia di Banzi, disse così » Non volli pro-
» cedere all'affitto di detto territorio (assegnato a' limitrofi Co-
» muni); e manifestai al Ministro delle Finanze il dispo-
» sto della Ordinanza (del Regio Commissario.) » E poi con-
chiude col pregare l'Intendente della Provincia di voler sospendere l'esecuzione della detta Ordinanza, promettendo di fargli pervenire, se non gli erano pervenuti, gli ordini sospensivi de' Ministri dell'Interno, e delle Finanze (44).

(42) Vol. 1. de' processi di c. s. num. 290. fol. 39.

(43) Ivi fol. 40.

(44) Ivi fol. 42. e 43.

§. 26. L'Intendente di Basilicata rispose: di non aver ricevuti quegli ordini di sospensione (45); e nello stesso tempo scrisse al Ministro dell' Interno per sapere se le cose dette dall' Intendente di Casa Reale fossero vere (46); e scrisse al Consiglier De Pascale di sospendere per una settimana la divisione, che a quell' ora era già eseguita (47).

§. 27. A tali nuove immaginarie di sospensione l'affittatore della Badia, signor Giulio dell' armi, ed i Guardiani, e Guardaboschi della medesima cominciarono a vessare i poveri Banzesi. Perciocchè il primo, ad onta della divisione già fatta, ha fidato anche su 'l quarto della Badia stato assegnato al Comune; e gli altri si permisero fin di bastonare taluni particolari di Banzì, che per esercizio de' loro dritti si erano recati su 'l territorio della Badia (48).

§. 28. L'Intendente di Basilicata, istruito di tutto ciò, con sua lettera del 25 Settembre 1812, scrisse al Consiglier De Pascale raccomandandogli di proteggere gli individui del Comune; di correggere economicamente gli abusi degli agenti, e degli affittatori della Badia; e di far pagare al Comune la quota, che gli appartiene su le fide fatte dal signor Dell'Armi, a' termini dell' ordinanza eseguita (49).

§. 29. Queste disposizioni fecero sì che l'affittatore dell'Armi, e socj, con loro supplica diretta all' Intendente, si offrirono di pagare al Comune la quota della mercede d' affitto, che per

(45) Vol. 1. di c. s. num. 290. fol. 45. verso.

(46) Ivi fol. 45. retto.

(47) Ivi fol. 46.

(48) Ivi fol. 47. al 49.

(49) Ivi fol. 50.

giustizia gli spetta, e non smembrarsi l' integrità della Badia, con che risulterebbe del danno ad essi loro, ed al Comune (50). E l' Intendente scrisse non solo al Consiglier De Pascale, manifestando di potersi uniformare all' offerta dell' affittatore dell' Eletto, e Decurioni di Banzì; ma dispose ancora che l' affittatore predetto, ed un Decurione di Banzì si recassero nell' Intendenza per stipulare la convenzione proposta dall' affittatore medesimo, specialmente per salvare l' integrità della quota del Comune minacciata dal taglio de' fidatarj, e determinare la somma giusta l' affitto conchiuso con la Casa Reale (51).

§. 30. Fu in questo frattempo che il Ricevitore Generale de' Demanj di Basilicata, con lettera del 21 Ottobre 1812, chiese all' Intendente di Basilicata copia legale de' verbali della perizia, e divisione dell' Ex-Badia, che gli vennero rilasciati dalla Segreteria Generale dell' Intendenza (52).

§. 31. Dopo d'essersi messo in concerto l'affittatore col Decurionato di Banzì, nel dì 9 Novembre 1812 ebbe luogo un verbale di convenzione avanti il signor Carelli, Segretario Generale d' Intendenza. Per questa convenzione l' affittatore predetto si obbligò di pagare al Comune annui ducati duemila cinquecento, con altre condizioni di fida, per lo quarto spettato al Comune colla divisione; e due Decurioni di Banzì accettarono quest' obbligo. In questo verbale è inserita una lettera del signor Macedonio, Intendente Generale di Casa Reale, che autorizza l' affittatore a quell' atto (53).

(50) Vol. 1. di c. s. num. 290. fol. 51.

(51) Ivi fol. 52. e 53.

(52) Ivi fol. 54.

(53) Ivi fol. 58. al 60.

§. 52. Secondo i processi della causa pare che le cose sieno così rimaste fino al Giugno dell'anno 1813: e pare che in quel frattempo il Ministro delle Finanze di quell'epoca siesi occupato a raccogliere le seguenti notizie intorno a Banzi, scritte tutte di suo carattere, ed in lingua francese (54).

Tenne dunque per vero quel Ministro impegnato ad annullare tutti i dritti civici de' Banzesi.

1. Che la *Città di Banzi*, anche dopo che i Saraceni la invasero, e la desolarono, teneva soldati, ed uomini di milizia (55).

2. Che in un Diploma del 798 di Grimoaldo Principe di Benevento, Salerno, ed Acerenza, fu dato a Montecasio il Monastero di S. Maria di Banzi *cum servis, et ancillis, atque colonis, et cum omnibus ex integro possessionibus* (56).

3. Che nel 1063 vi fu un privilegio del Duca Roberto Guiscardo, col quale fu reintegrato il Monistero di Banzi di tutto ciò, che diversi Baroni gli aveano tolto (57).

4. Che la stessa reintegrazione fecero nel 1090 i fratelli Ruggiero, e Boamondo a premure del Pontefice Urbano II. (58).

5. Che vi à un Diploma d'indulgenza dello stesso Pontefice Urbano II. dell'anno 1093, col quale Banzi è nominato *Casale* (59).

(54) 3. Vol. di c. s. num. 116. rimesso alla G. C. de' Conti dal Ministero del Consiglio de' Ministri.

(55) Ivi fol. 6. retto.

(56) Ivi fol. 6. verso.

(57) Ivi fol. 7. retto.

(58) Ivi fol. 7. retto.

(59) Ivi fol. 7. verso.

6. Che vi è una Bolla del Papa Pasquale II. dell'anno 1102, che conferma i privilegj del Monastero, *quod apud Banziam situm est* (60).

7. Che altra Bolla di questo Papa dell'anno 1106 dice lo stesso (61).

8. Che vi è la concessione del 1151 di Rugiero I. Re di Napoli, colla quale vien confermata quella del Duca Rugiero, e del Conte Boamondo; ove si legge: *Concedimus Castellum Banciae cum hominibus, terris, aquis, pratis* (62).

9. Che in una decisione del 1162 del Vescovo di Marsico per una contestazione tra il Monastero di Banzi, ed il Vescovo di Tricarico, vi si parla della *Città, e Casali di Banzi* (63).

10. Che in un Breve del Papa Onorio III. dell'anno 1225 sta detto: che i Monaci di Banzi, vagando nella *Città*, commettevano abominazioni fuori, e dentro il Monastero. Ed in altra lettera del Re Carlo di quel tempo, venne ordinato: che la fiera di Bauzi fosse fatta sotto l'autorità del Mastrogiurato del *Casale di Banzi: Magistro-jurato CASALIS Banciae predicti Monasterii, quod ipsi Monasterio fore vicinum asseritur* (64).

11. Che i Benedettini furono rimpiazzati dagli Agostiniani, li quali nell'anno 1660, avendo dato asilo a' Briganti furono cacciati; e fu data a' Minori riformati la cura, ed il servizio della Chiesa di Banzi, e l'amministrazione de' Sacramenti

(60) Vol. 3. di c. s. num. 116. fol. 7. verso.

(61) Ivi fol. 8. retto.

(62) Ivi fol. 8. retto.

(63) Ivi fol. 8. retto.

(64) Ivi fol. 8. verso.

per li lavoratori de' terreni badiali, e generalmente per gli abitanti del *Casale di Banzi*: e che dopo la decadenza de' Benedettini li Papi aveano fatto di Banzi una Commenda (65).

12. Che l'ultimo de' Commendatarj di Banzi nominati dal Papa fu il Cardinale Orsini: e che la Corte di Napoli dichiarò questa Badia Reale di Padronato Regio, uel 12 Settembre 1782 (66).

§. 53. Munito di queste notizie il Ministro delle finanze, nel dì 18 febbrajo 1813, scrisse un suo rapporto a chi reggeva il Governo Militare di quel tempo. Per questo rapporto, in opposizione alle stesse notizie da lui raccolte (§. prec.) disse: Che Banzi non fu mai Comune; che i cittadini Banzesi non erano che gli affittatori de' terreni seminatorj della Badia; e che i di loro dritti non erano che patti del contratto d'affitto. Aggiunse che l'Intendente di Casa Reale gli abbia fatto sapere l'ESECUZIONE PIENA della Ordinanza del Regio Commissario Masci; e rammentò a tal proposito che, a' termini delle Sovrane disposizioni, quella Ordinanza non si poteva eseguire che dietro l'approvazione de' Ministri delle Finanze, e dell'Interno. Conchiuse implorando un Real ordine, per lo quale fosse ingiunto al Ministro dell'Interno di far sospendere la ripartizione; e dichiararsi come non avvenuto qualunque fatto relativo all'esecuzione della detta Ordinanza (67).

Un tal rapporto, pieno di errori di fatto, e di dritto non meritò alcun Rescritto.

(65) Vol. 3. di c. s. num. 116. fol. 9. retto.

(66) Ivi fol. 9. verso.

(67) Ivi fol. 57. e 58.

§. 54. Intanto l'Intendente di Casa Reale, avea pensato di togliersi da questo imbarazzo, siccome si ravvisa dalla sua lettera del 18 Maggio 1813 diretta al Ministro delle Finanze, nella quale si leggono queste parole: » I conduttori, non avendo voluto pagare un soldo, mi sono veduto nella dura necessità » di proporre al Re che venga restituita allo Stato l'Ex-Badia » di Banzi, ricevendone degli altri fondi in compenso per l'annua rendita di lire 72600, quant'è il fitto annuale. Quindi, » avendo S. M. approvata la mia proposta, unisco alla presente, » copia del Rapporto, che le ho sommerso, e prego V. E. di » dare gli ordini alla Direzione Generale de' Demanj, che, ripigliandosi l'enunciato fondo, ne dia degli altri in compenso (68).

§. 55. Osservisi che questo rapporto dell'Intendente di Casa Reale a chi reggeva il Governo militare di quel tempo, è del dì 21 Marzo 1813. In questo si fa la storia della esecuzione data all'Ordinanza del Regio Commissario, e conchiude per la compensazione proposta colle parole: *Non essendosi adottato alcun espediente fin ora, contro la predetta Ordinanza;* Con che pare chiaro, che fino a quel tempo non si era nè pure proposto il riclamo nel Consiglio di Stato, che era l'espediente il più regolare, e l'unico espediente (69).

§. 56. In vista di tutto ciò, il Ministro delle Finanze fece un nuovo rapporto a chi reggeva il Governo militare di quel tempo, così concepito:

(68) Ivi fol. 65. e 66.

(69) Ivi fol. 59.

» Napoli 3 Giugno 1813 -- *Sire* -- Per rimpiazzare quella
 » diminuzione, che la vostra Real Casa avea sofferto nell'assegno
 » de' territorj di Torre Alemanna, e di S. Maria in Vulgano,
 » fu ceduta alla medesima la Badia di Bansi in Basilicata per
 » annue lire 61600; e siccome non ancora eran seguite le divi-
 » sioni delle terre comunali, così il Demanio cedente assunse
 » la garanzia di quelle perdite, che per tale circostanza avreb-
 » bero potuto sopravvenire.

» In Aprile dell'anno scorso comparve Ordinanza di quel
 » Commissario ripartitore Masci, colla quale, in compenso di
 » usi civici, si assegnava la quarta parte delle terre a' cittadini
 » di Banzi, e si dichiaravano essi coloni perpetui delle terre
 » coltivate.

» Non appena ne fui io avvertito dall'Intendente di Casa
 » Reale, che ne scrissi al mio collega Ministro dell'Interno,
 » facendogli osservare, che Banzi non costituiva una Comune;
 » e che in qualunque caso la Ordinanza non dovea esser ese-
 » guita, senza che prima io, e lui di concerto, non ne aves-
 » simo riconosciuta la regolarità, e non avessimo combinato
 » sul modo di esecuzione; mentre in questo affare, per la pro-
 » messa garanzia n'era il Demanio il principale interessato,
 » giusta le disposizioni a questo riguardo esistenti.

» Egli si contentò di rispondere, che i Banzesi, nel nu-
 » mero di circa 600, costantemente domiciliati in Banzi, meri-
 » tavano di esser considerati come una Comune; ed in conse-
 » guenza dovean godere del beneficio della divisione comunale,
 » come tutte le altre Comuni del Regno, e niun ordine diede
 » perchè la esecuzione della Ordinanza suddetta fosse sospesa.

» Provveduto io allora di legali documenti gli replicai: che
 » in Banzi non vi era un Decurionato, non un Catasto, non

» un ruolo a parte; che il solo assunto nome di Banzesi non
 » costituiva in comunità quegli abitanti; che essi avean sempre
 » formato parte della Comune di Spennazzuola; e che quegli usi
 » da loro vantati sulle terre in quistione erano dritti nascenti
 » da semplici contratti di locazione.

» Egli ciò non ostante prese il partito del silenzio, e die-
 » de campo che la Ordinanza restasse eseguita. Rincalzarono le
 » mie continuate, e sollecite premure, onde le cose si fossero
 » restituite al primiero stato d' integrità, in modo tale che,
 » avendo io ragione a lusingarmi che egli non avrebbe ulte-
 » riamente resistito alla sospensione domandata; risposi all' In-
 » tendente di Casa Reale (che mi avea consultato se potesse
 » procedere all'affitto di tutti i terreni, o solo di quelli rima-
 » sti dietro la eseguita Ordinanza al dominio privato della M.
 » V.), di poterli affittare tutti, senza tener conto della dispu-
 » tata ripartizione.

» L'Intendente, su questa osservazione, e sopra altra che
 » disse aver ricevuto dal detto Ministro dell'Interno, procedè
 » all'affitto di tutti i terreni; ma in seguito mi avvisò con una
 » prima lettera che, non essendosi mai la sospensione ordinata,
 » i conduttori non aveano entrati nell'affitto; per cui si dovea
 » rimborsare a costoro il registro pagato in lire 8800, e si do-
 » vean inoltre rimborsare lire 4400 di escompito accordato
 » all'affittatore antico per via di transazione, perchè a causa
 » dell'Ordinanza sudetta era stato impedito della raccolta de'
 » frutti; e con una seconda lettera poi mi fece sentire: che
 » per evitare ogni involuppo, nel caso la sospensione fosse so-
 » praggiunta, era egli riuscito a persuadere i nuovi conduttori
 » di ritenere in affitto anche la porzione assegnata a' citta-
 » dini, e pagare a' medesimi l'estaglio corrispondente, in se-

» guito di che avean esse convenuto coll'Intendente della Pro-
 » vincia di ritenere l'affitto per un novennio, corrispondendo
 » a' cittadini annui lire undici mila da bonificarsi sull'estaglio,
 » sottraendo il pascolo degli animali de' medesimi all'antica ra-
 » gione, ed il legnare a secco morto, e selvaggio; e finalmente
 » con una terza lettera mi rimise una protesta de' conduttori,
 » i quali, vedendo tuttavia continuata la esecuzione dell'ordi-
 » nanza, resilivano dal pagamento già scaduto.

» Io non mancai di tener sempre, e replicatamente infor-
 » mato il mio Collega suddetto degli effetti perniciosi del suo
 » silenzio; ma egli proseguì a tacere, lasciando le cose nel di-
 » sordine in cui si trovavano.

» Alla fine lo stesso Intendente di Casa Reale mi ha scritto
 » sotto la data del 18 Maggio scorso: che, disperando della
 » sospensione, di cui io lo aveva lusingato, e che il detto mio
 » Collega gli aveva promesso, aver ottenuto dalla V. M. su di
 » un suo rapporto, che il Demanio ripigli la Badia sudetta,
 » e surrogli altri fondi della rendita di Lire 72000, quanto
 » appunto trovasi convenuto l'estaglio nell'affitto attuale.

» La difficoltà di rinvenire un fondo cotanto specioso da
 » surrogarsi, e il danno che la surroga recherebbe al Demanio
 » di circa annue lire 35200, m'INDUCONO ad umiliare alla
 » M. V. le ragioni, per le quali niun conto tener si dee del-
 » l'Ordinanza suddetta, dovendo questa riputarsi come il risul-
 » tato di colpevole condiscendenza usata dal Commissario ri-
 » partitore in favore de' Banzesi.

» 1. Banzi è un aggregato di case, e di abitanti che
 » non presentano l'aspetto di una Comune, giusta quanto ho
 » di sopra rassegnato. Essi formano parte del Comune di Spen-
 » nazzuola; e perciò non dovea il Commissario dare ascolto a'

» reclami di semplici abitatori, che non una Comune per loro
 » stessi figuravano.

» 2. Esistono documenti nel mio Ministero, da' quali si
 » rileva che nell'emettersi l'Ordinanza suddetta il Direttore de'
 » Demanj non era affatto inteso, siccome si asserisce; nell'atto
 » che il Demanio è il principale interessato per la garanzia
 » alla Real Casa promessa. Ed un giudizio assoluto coll'inter-
 » vento di una sola delle parti, non mai potrà valere in dan-
 » no di quella che non è intervenuta.

» 3. L'Ordinanza è fondata sopra, o semplici assertive
 » d'un supposto Decurionato, o sopra un Alberano, nella de-
 » scrizione del quale si ravvisa piuttosto una carta privata, chi
 » sa come foggiate al bisogno, che una carta valida, e di pub-
 » bliche solennità fornita. Ed una condanna sostenuta da sì de-
 » boli basi è sempre sospetta.

» 4. L'esecuzione di questa Ordinanza è in opposizione
 » a' principj delle disposizioni relative alla ripartizione, poichè
 » non poteva aver luogo, se non dopo che io, ed il Ministro
 » dell'Interno fossimo stati di accordo sulla medesima.

» Ciò premesso, io prego la M. V. che, prima di eseguire
 » la surroga, di cui mi parla l'Intendente di Casa Reale, e di
 » recarsi un danno al Vostro Real patrimonio, con assegnargli
 » una rendita in più fondi in diversi luoghi situati; e di re-
 » carsi altro danno al Demanio con obbligarlo ad una perdita
 » tanto considerevole, abbia la clemenza disporre che la detta
 » Ordinanza sia esaminata dal Supremo Consiglio di Stato, e
 » pendente l'esame ne resti ogni effetto sospeso. »

Firmato — Il Conte di Mosbourg.

§. 37. Su tal rapporto, chi reggeva il Governo militare di quel
 tempo scrisse il seguente rescritto » Rimesso alla Commissione

» del contenzioso del nostro Consiglio di Stato; ed intanto la
 » nostra decisione resa su 'l rapporto dell'Intendente di Casa
 » Reale resterà sospesa (70). »

§. 38. In seguito di questo rescritto il Ministro delle Finanze, presolo nel senso, che lo desiderava, ha creduto d'aver vinta la causa. Quello dell'Interno però, scrisse una ministeriale all'Intendente di Basilicata in questi termini: » Napoli 9 Giugno 1813--Dovendosi esaminare dal Consiglio di Stato l'Ordinanza emessa pel Comune di Banzi, io v'incarico signor Intendente di disporre: che tutta la rendita, che risulterà dalla porzione assegnata al Comune sia esatta dallo stesso Cassiere, o Ricevitore, che introita quella del resto della Badia appartenente alla Real Casa. In conseguenza, tutt'i debitori, e reddenti non pagheranno più al Comune, ma al detto Ricevitore, senza diminuzione alcuna, e direttamente, *per restare queste somme IN DEPOSITO sino alla decisione, che ne farà S. M. su l'avviso del suo Consiglio di Stato.* Suspendete ancora qualunque *suddivisione* del Demanio agguadato al Comune coll'Ordinanza del Commissario, fino a che non vi saranno comunicati nuovi ordini su l'oggetto, in conseguenza della risoluzione, che, inteso il Consiglio di Stato sarà stata fatta da S. M. — Zurlo (71). E con la stessa data scrisse al Ministro delle Finanze la seguente lettera:

» §. 39. Eccellenza—Mi affretto di rispondere al foglio, che V. E. ha avuto la bontà di dirigermi in data de' 5 del corrente relativamente alla Badia di Banzi.

(70) Vol. 3. di c. s. num. 116. fol. 16. e 103.

(71) Vol. 1. di c. s. num. 290. fol. 89.

» Quanto all'illegalità della divisione ordinata dal Commissario io non ho sino a questo memento alcuna ragione di farmi recedere dalla presunzione, che deve aver si in favore della decisione di un Magistrato ragguardevole. Io mi occupo attualmente ad esaminare l'affare in tutta l'estensione per presentare a S. M. la cosa nel suo giusto aspetto, affinché la Commissione del contenzioso, ed indi il Consiglio di Stato, possano presentare alla M. S. un avviso a ragion veduta, e dietro un esame maturo. Intanto io credo di non aver facoltà di ordinare che le cose sieno rimesse nel loro pristino stato; e non può essere sicuramente questa l'idea di V. E. Allora S. M. avrebbe deciso la controversia prima di sentire il parere del Consiglio, a cui nulla resterebbe a fare. Prescindendo anche da questa riflessione, si farebbe con ciò una decisione in giustizia, che appartiene alle Autorità destinate dalla legge. Io proposi nel Consiglio che non si facesse su di ciò alcuna decisione formale; ma dichiarai che avrei dati gli ordini i più positivi perchè tutta la rendita risultante dalla porzione assegnata al Comune di Banzi (poichè S. M. l'ha eretto in Comune) fosse restato in deposito presso lo stesso Cassiere, o Ricevitore, che introita le rendite del resto de' beni della Badia di Banzi rimasti alla Real Casa; e che tutt'i debitori, e reddenti non pagassero più al Comune, ma al detto Ricevitore senza diminuzione alcuna, e direttamente, *per rimanere queste somme in deposito, sino alla decisione che ne farà la M. S. sull'avviso del consiglio di Stato.* V. E. domandò ed ottenne che di tutto ciò ne restasse memoria nel processo verbale.

» Col corriere di oggi ho diretto questi ordini all'Intendente, e gli ho aggiunto, che, pendente la decisione di

» S. M. non si faccia alcuna *suddivisione* del Demanio aggiu-
 » dicato al Comune coll'ordinanza del Commissario. Io ho l'onore
 » di rimetterle copia degli ordini che ho spediti, e credo che
 » incontreranno la soddisfazione di V. E. — Zurlo. (72) ».

§. 40. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, qual Presidente della Commissione del Contenzioso, nel 23 dello stesso mese, scrisse una lettera all'Intendente di Basilicata, incaricandolo di prevenire gl'interessati a dover produrre le loro ragioni, se mai ne avessero, contra il rapporto del Ministro delle Finanze avverso l'Ordinanza del Regio Commissario, giusta il Decreto del 24. Ottobre 1809. (73). E l'Intendente, con sua del 28 Agosto 1813, gli ha spedito per mezzo del Ministro dell'Interno un atto del Decurionato di Banzi, in cui si enunciarono usi civici su la Badia maggiori di quelli contemplati nell'ordinanza del Regio Commissario: e con quest'atto vi unì per maggior pruova due copie d'affitti, per li quali si rilevava che alla Popolazione di Banzi giammai fu impedito il dritto di legnare al secco selvaggio, ed al verde per lo bisogno degli strumenti agrarj (74).

§. 41. Il Ministro delle Finanze nel 22 Luglio 1813 fece un nuovo rapporto a chi reggeva il Governo militare di quel tempo, nel quale leggesi » L'Intendente di Casa Reale, a cui la speciosa
 » estenzione di questa terra (Badia di Banzi) trovasi ceduta,
 » avea già ottenuta una decretazione della M. V., che prescri-
 » veva il rimpiazzo in altri terreni demaniali di rendita corri-

(72) Vol. 3. di c. s. num. 116. fol. 75.

(73) Vol. 1. di c. s. num. 290. fol. 97.

(74) Ivi fol. 116.

» spondente. Rassegnai nel Consiglio del 3. Giugno a V. M.
 » un rapporto, nel quale io rilevai tutt'i torti, che si erano
 » fatti al Demanio allorchè l'Ordinanza si era emessa, e tutti
 » i danni che questo risentiva dalla esecuzione alla medesima
 » già data. La M. V. penetrata dagli uni, e dagli altri la rimise
 » all'esame del Supremo Consiglio di Stato, ed intanto sospese
 » quel rimpiazzo, che in favore di Casa Reale trovasi decretato.
 » Il Ministro dell'Interno, che trovossi presente a questa so-
 » vrana determinazione s'impegnò di spedire gli ordini conve-
 » nienti onde cessasse ogni operazione del partaggio, ed il tutto
 » si fosse al pristino antico stato restituito. » (Ma poichè l'an-
 » zidetto non è il fatto vero delle cose, ed il Ministro dell'In-
 » terno giustamente fu di diversa opinione, il Ministro delle fi-
 » nanze concluse il suo rapporto così) » Io prego V. M. che
 » dando una spiega alla sua mentovata decretazione sul mio pre-
 » cedente rapporto, si compiaccia espressamente disporre la ri-
 » pristinazione delle cose allo stato anteriore » (75).

§. 42. Quest'altro rapporto non meritò alcun rescritto. E così doveva riuscire; perciocchè il precedente suo rapporto, a' termini de' decreti del 23 e 24 Ottobre 1809 non fu un reclamo le-
 gale; nè se lo fosse stato poteva essere ammesso, perchè pro-
 dotto fuori il termine perentorio stabilito in que' decreti. Il re-
 scritto altronde di chi reggeva il Governo militare di quel tempo
 non avea sospeso la esecuzione dell'Ordinanza, ma la di lui
 risoluzione presa uniformemente al rapporto dell'Intendente di
 casa Reale, che avea chiesto la permutazione della Badia di
 Banzi con altri corpi. Con tal rescritto si disse. *Rimesso alla*

(75) Ivi fol. 84. ed 85.

Commissione del Contenzioso del nostro Consiglio di Stato...

Ma per tali parole pare che sia stato rimesso il Rapporto del Ministro, non già l'Ordinanza. E se pure vogliasi che fosse stata questa rimessa, fu rimessa unicamente perchè il Consiglio giudicasse, a' termini delle leggi imperanti, se contro delle medesima sarebbe, o no ammissibile, e ragionevole il rapporto del Ministro delle Finanze.

§. 43. Queste ragioni, che apertamente distruggevano l'assunto del Ministro delle Finanze diretto ad annullare l'Ordinanza del Regio Commissario già passata il giudicato, determinarono questo Ministro a far sospendere la decisione del Consiglio di Stato, ed usare tutte le politiche industrie col Ministro dell'Interno, quanto giusto, tanto caldo difensore de' dritti de' Comuni, ed in conseguenza inconciliabile colle idee del Ministro delle Finanze. Vien ciò dimostrato dalla seguente ragionata lettera, che costui ricevè dall'ottimo Ministro dell'Interno, la di cui bell'anima in ogni sua parola traspira.

§. 44. » Napoli 22 Aprile 1814. - Eccellenza - Con suo pregevol
» foglio de' 28 del corrente V. E. mi fa osservare che l'Ordinanza
» emessa dal Commissario del Re in Basilicata per l'ex Badia
» di Bansi non merita di esser eseguita 1. perchè que' coloni
» non formano un Comune, 2. perchè, trattandosi di un ex
» Badia aggregata al Demanio privato del Re, deve considerarsi
» come Demaniale, e conseguentemente la divisione ha bisogno
» della nostra scambievolmente approvazione. »

» Sul primo articolo V. E. mi permetterà di dirle che
» Bansi non può riguardarsi altrimenti che come un Comune,
» benchè pe' bisogni della Amministrazione, e per le sue pic-
» ciole risorse si trovi riunito a Gensano. La riunione di sei-
» cento abitanti; la loro antica, e costante permanenza in Bansi,

» dove hanno case, famiglie, e parrocchia separata da Gensano,
» mette Bansi al livello di ogni altro Comune. Ciò posto, gli
» usi che gli abitanti di Bansi hanno per moltissimi anni eser-
» citati, ed esercitano attualmente su' fondi dell'ex Badia, sono
» valutabili come quelli di ogni altra popolazione. Anzi, a mo-
» tivo della di loro povertà gli abitanti di Bansi meriterebbero
» i più estesi favori, che accordano le leggi benefiche di S. M.
» onde metterli in istato di separarli da Gensano, da cui sono
» ora obbligati di dipendere. »

» Quanto alla considerazione che l'ex Badia si appartiene
» al demanio privato del Re, io debbo ricordare alla E. V. che
» fu ordinato a' Commessarj di rimettere le ordinanze in pro-
» getto; quando si trattasse di fondi *attualmente posseduti dal*
» *Regio Demanio*. Nel caso attuale non può applicarsi la stessa
» disposizione, nè per analogia, nè per fatto, perchè i fondi
» del *Demanio privato del Re* sono diversi da quelli de' *Regj*
» *Demanj*; e perchè *in Terra di Lavoro simili operazioni si*
» *sono interamente eseguite sul Demanio privato del Re, senza*
» *che vi sia interamente altra autorità che quella del Com-*
» *missario*. Finalmente io devo presentarle un'altra osserva-
» zione, che non mi sembra meno importante. Non si dubiterà
» certamente che i Commissarj sieno i soli Giudici estimatori
» della natura degli usi. Il signor Masci gli ha trovati esistenti
» in favore degli abitanti di Bansi, e gli ha compensati col
» quarto, cioè *minimum* fissato della legge. »

» In questa circostanza sembra che qualunque nostro ab-
» boccamiento, ove fosse necessario, sarebbe ozioso, giacchè non
» potranno mai stabilire un compenso minore in favore del
» Comune di Bansi, e di scendere ad una graduazione, che la
» legge non riconosce.

» Dopo tutte queste considerazioni, che prego V. E. di ponderare colla sua solita saviezza, io penso che, nel caso di cui è quistione, non vi sia alcuna disposizione a dare, e che debba lasciarsi libera al Commissario la facoltà di far eseguire la sua ordinanza, la quale, in qualunque caso, non potrebbe ammettere una limitazione maggiore in danno della popolazione di Banzi - Zurlo - (76). »

§. 45. Esso Ministro dell' Interno non ha nè pure trascurato di far pervenire al Ministro delle Finanze copia della ragionata ordinanza del Regio Commissario; e con esse le copie della Concessione, che i fratelli Ruggiero, e Boamondo fecero nel 1090 al Monastero di Banzi, tale quale è riportata negli annali Ecclesiastici del Baronio *Tom. XVII. Lucæ 1745. pag. 617.* e nella quale si enunciano anche varj usi de' cittadini Banzesi (77).

§. 46. Dopo tutti questi avvenimenti si osserva che il Gran Giudice Ministro di Giustizia, Presidente della Commissione del Contenzioso del Consiglio di Stato, con lettera del 13 Luglio 1814, rimise al Ministro delle Finanze *l' intero processo* relativo alla divisione della Badia di Banzi (78). Quasi per dimostrargli che il Consiglio di Stato non poteva che pronunziarsi contra il di lui assunto; mentre l' Ordinanza era giusta, o ben fondata, e già passata in giudicato.

§. 47. Rimase in tale stato la cosa fino al Gennajo del 1819, tempo in cui, a premure del povero Comune di Banzi, si cominciò a dare nuova mano all' affare della divisione della Badia. Tutto

(76) *Vol. 3. di c. s. num. 116. fol. 31.*

(77) *Ivi fol. 17. al 19. -- 97. al 102.*

(78) *Ivi fol. 15.*

ciò, che da quest' epoca fino a' principj del Maggio 1822 avvenne a tal proposito, sta enunciato nella seguente lettera, che il signor Procurator Generale della G. C. de' conti diresse al Direttore della Segreteria dell' Interno in questi termini.

§. 48. » Napoli 15 Maggio 1822 - Il Procurator Generale presso la G. C. de' conti - Al signor Direttore della Real Segreteria di Stato degli affari Interni - L'Intendente di Basilicata coll'acchiuso rapporto rimessomi da V. E. col suo de' 5 Marzo ultimo riferisce: Che il Commissario Masci con ordinanza de' 16 Aprile 1812 prescrisse: che, escluse le difese di *Madama Giulia, Valle d' Angelo, e Parasseto*, e salve le colonie perpetue a favore de' coloni, tutto il dominio della Badia di Banzi compreso il bosco, si fosse diviso, assegnandone una quarta parte al Comune di Banzi, in compenso degli usi civici. Che una tale ordinanza fu eseguita; e venne anche confinata con termini lapidei la quota assegnata al Comune; ma poichè allora le ordinanze, che interessavano il Real Demanio rimanevano sospese fino a che i Ministri dell' Interno, e delle Finanze non ne avessero ordinata l' esecuzione, l' Intendente di Casa Reale produsse riclamo nell' abolito Consiglio di Stato avverso di detta ordinanza, e l' esecuzione rimase annullata (79). Che in seguito del decreto di Ottobre 1818, col quale fu disposto che tutte le Ordinanze sospese ottenessero la loro esecuzione, preso prima l' avviso del Procurator Generale presso la G. C. de' conti, il mio predecessore esaminò l' Ordinanza in quistione, e scrisse all' Intendente che poteva farla eseguire, sopprimendo la sola parte di essa, che rimetteva a' Tribunali ordinarj l' esame della legittimità delle

» colonie, essendo un tale esame delle attribuzioni del Commis-
 » sario ripartitore. (80). Che l'Intendente ne commise l'esecu-
 » zione ad un Consigliere d'Intendenza (81); ma dietro nuovi
 » riclami per parte del Direttore de' Beni riserbati a disposizione
 » di S. M. (82), il mio predecessore opinò che non verificandosi
 » se il Consiglio di Stato avesse, o no dato fuori qualche avviso
 » su la controversia (83), conveniva che intese le parti si fosse
 » proceduto a nuovo esame delle quistioni, e de' fatti; ed in
 » questo stato rimase, ed è tuttavia l'affare.
 » Conchiuse l'Intendente chiedendo da V. E. le disposizioni,
 » affinchè gl'interessi del Comune non restino ulteriormente pa-
 » ralizzati; e nel tempo stesso fa osservare che il Bosco della Badia
 » di Banzi è uno de' più speciosi, e di tal natura, che smem-
 » brandosene una porzione, verrebbe talmente a diminuire di
 » pregio, che forse non si troverebbe più ad affittare, e perciò
 » sarebbe di parere farlo rimanere nella sua integrità, e di ac-
 » cordare a' cittadini di Banzi un compenso su' l' canone che
 » pagano per le colonie (84).
 » Io mi ho richiamati gli antecedenti, che sono presso questa
 » Procura Generale, e da' medesimi ho rilevato che l'affare non
 » rimase nello stato indicato dall'Intendente; e che vi è pure
 » qualche diversità nella descrizione, che egli ne ha fatta.

(80) Vol. 1. di c. s. num. 290. fol. 126. al 127. e 152.

(81) Ivi fol. 146. al 147.

(82) Ivi fol. 157. e 158.

(83) Ivi fol. 155.

(84) Ivi fol. 186. e 187.

» Dopo che il mio predecessore signor Thomasis esaminò
 » l'ordinanza di cui è parola, e scrisse al già Intendente di Ba-
 » silicata signor Petroni che poteva farla eseguire, sopprimendo
 » la sola parte di essa, che rinviava al potere giudiziario l'esame
 » della legittimità delle colonie; l'Intendente gli rimise un
 » progetto d'Ordinanza riformata secondo il detto avviso; e gli
 » fece sentire tutto ciò, che era avvenuto all'ordinanza del Com-
 » missario Masci, cioè l'esecuzione, che se l'era data, e l'annul-
 » lamento indi ordinato da' Ministri dell'Interno, e delle Finan-
 » ze, e il ricorso prodotto nel Consiglio di Stato dal Direttore
 » de' beni riservati a disposizione di S. M.--Allora il signor de
 » Thomasis rescrisse che l'affare cangiava d'aspetto; e perciò, qua-
 » lora il Consiglio di Stato avesse dato fuori qualche avviso, l'or-
 » dinanza di Masci non poteva subire nissuna riforma. Ove poi
 » non si fosse potuto ciò verificare, conveniva sentire le parti,
 » ed esaminare nuovamente la quistione, ed i fatti, ed emetter
 » poi una nuova Ordinanza, secondo la diversa posizione de' fatti
 » risultanti da' vicendevoli dati.

» L'Intendente Petroni, senza far precedere la detta verifica,
 » incaricò un Consigliere d'Intendenza di riesaminare l'affare colla
 » intesa delle parti (85). E siccome l'Agente della Badia di Ban-
 » zi si ricusò d'assistere alle di lui operazioni, dicendo che non
 » aveva la facoltà; così l'Intendente si diresse al signor de Tho-
 » masis, affinchè si fosse cooperato a far destinare dal Direttore
 » de' beni riservati a S. M. una persona, che avesse accudito il
 » Consigliere Delegato (86).

(85) Ivi fol. 146. 147.

(86) Ivi fol. 152.

» Da ciò, dubitando il mio predecessore di sinistre interpe-
 » trazioni del suo avviso, e di formazione d'atti irregolari, chiese
 » all' Intendente una copia dell'avviso del Consiglio di Stato (ove
 » un tale avviso fosse stato emesso), ed una copia degli ordini
 » de' Ministri dell' Interno e delle Finanze, in virtù de' quali fu
 » riguardata nulla l' esecuzione dell'ordinanza, per indi dargli il
 » suo parere, secondo che lo stato dell'affare avrebbe richiesto (87).

» Avendo l' Intendente risposto che il reclamo presso il Con-
 » siglio di Stato non fu mai discusso, e che le disposizioni Mi-
 » nisteriali su'l proposito esistevano presso i rispettivi Ministri (88),
 » il signor de Thomas si diresse al Ministro dell' Interno per
 » averne conoscenza; ma da questo se gli fece sentire, con foglio
 » de' 19 Agosto 1820: *che tali disposizioni contrarie ad un gru-*
 » *dicato non ebbero effetto; e non potendosi sostenere, conve-*
 » *niva che la quistione si fosse rimessa in linea ordinaria di*
 » *giustizia, lasciandosene libero il corso; salvo alle parti il*
 » *diritto di sperimentare i legittimi gravami.* »

» Questo riscontro del Ministro dell' Interno, che venne dal
 » mio predecessore comunicato all' Intendente a' 26 dello stesso
 » mese d' Agosto, non fu che una conferma de' decreti promul-
 » gati nella specie, e particolarmente del Decreto del 1 Settem-
 » bre 1819, col quale si trova prescritto: che per gli affari rela-
 » tivi alla divisione de' Demanj, gl' Intendenti debbano proce-
 » dere a' termini dell' art. 177. della legge de' 12 Dicembre 1816,
 » salvo il ricorso devolutivo alla G. C. de' conti. »

(87) Ivi fol. 155.

(88) Ivi fol. 156.

» L' ordinanza dunque del signor Masci avrebbe dovuto a
 » quest' ora essere eseguita, o per meglio dire, le disposizioni
 » che fecero annullare l' esecuzione già data all'ordinanza, *avreb-*
 » *bero dovuto, come debbono esser considerate revocate;* e il
 » Comune di Banzi non dev'essere ulteriormente defraudato dagli
 » effetti della medesima, uniformemente all' enunciato decreto
 » del 1 Settembre 1819. (89). »

§. 49. Per esecuzione di queste ultime disposizioni l' Intendente
 di Basilicata, con lettera del 25 Maggio 1825, incaricò l' ottimo
 Consigliere d' Intendenza, D. Antonio Maria Gala, di dover
 procedere alla divisione della Badia di Banzi, *a' termini della*
decisione della Commissione Feudale, e della ordinanza di
Masci (90). Il Consigliere Gala, istruendo non meno l' Ispet-
 tore del Demanio, che l' Eletto di Banzi delle facoltà ricevute,
 invitò l' uno e l' altro ad assisterlo nelle operazioni della divi-
 sione (91). L' Ispettore anzidetto si rifiutò d' intervenire a que-
 ste operazioni, e promise di chieder consiglio al Direttore della
 Real Cassa d' ammortizzazione, nella di cui dipendenza era pas-
 sata la Badia di Banzi, per virtù del decreto del Novembre
 1821 (92).

§. 50. Intanto l' Intendente di Basilicata, con nuova lettera del
 7 Luglio 1825, autorizzò il Consigliere Gala ad immettere Banzi
 nel possesso del quarto della Badia; e lo assicurò d' avere scritto

(89) Ivi fol. 188. e 189.

(90) Ivi fol. 193.

(91) Ivi 194. e 196.

(92) Ivi fol. 197.

al Ministro di Casa Reale perchè destinasse un procuratore ad assisterlo per la divisione delle colonie (93).

§. 51. Nel giorno appresso il Consigliere Gala scrisse una lettera all' Ispettore del Demanio, manifestandogli, che, stando ben fatta l' antica circoscrizione della Badia, e trovandosi ben chiari i termini lapidei stabiliti nel 1812, a' termini della esatta geometrica pianta elevata in quell'anno (§. 20.); potevano le parti convenire ancora nelle predette operazioni antiche, anche perchè verrebbero così a risparmiare le spese d'una nuova divisione (94). Ma poichè l'Ispettore si rifiutò a questa proposizione, asserendo d'esser egli mancante di queste facoltà; ma che avrebbe tutto manifestato al Direttore della Cassa d'ammortizzazione, e Regio Demanio (95); il Consigliere Gala procedè alla verifica dell'antica limitazione del 1812, col mezzo di periti idonei. E poichè costoro riferirono con giuramento che quella limitazione non era punto alterata (96); il predetto signor Consigliere Gala, immise l'Eletto di Banzi nel possesso del quarto della Badia, che altra volta aveva avuto; siccome apparisce dal seguente verbale: » L'anno milleottocentoventitre, il giorno quindici Luglio in » Banzi — Noi Antonio Maria Gala, Consigliere dell'Intendenza » di Basilicata, incaricato dell'esecuzione dell'ordinanza del » Commissario Masci, profferita tra il Comune di Banzi, e l'am- » ministrazione di Casa Reale, precedente avviso del signor Proc- » curator Generale presso la G. C. de' Conti de' 15 Maggio 1822,

(93) Ivi fol. 212. e 213. e 214.

(94) Ivi fol. 223. e 224.

(95) Ivi fol. 225.

(96) Ivi fol. 229.

» e dietro ordine del signor Intendente della Provincia in data » de' 7 del corrente mese di Luglio; richiesto con nostra lettera » degli otto del corrente mese il signor Ispettore del pubblico » Demanio, il quale si è negato per mancanza di facoltà di assi- » stere alle nostre operazioni; e non ammettendo questo ulteriore » ritardo, uniformemente al disposto nel detto avviso del lodato » signor Procurator Generale, tantopiù che gli Amministratori » di Casa Reale, pregati con replicati ufficj fin dal 1819, ed an- » che negli anni seguenti, come apparisce dagli atti, si sono co- » stantemente rifiutati d'inerire all'esecuzione della cennata or- » dinanza, e per tale loro rifiuto non potendosi impedire gli ef- » fetti de' giudicati con pregiudizio delle parti; siamo venuti in » contumacia all'adempimento dell'incarico a noi affidato — » Quindi, assicuratici prima dell'esattezza, colla quale fu proce- » duto alla misura, e valutazione, e classificazione del Bosco per » mezzo di un Regio Tavolario, e Periti eletti dal Consigliere » delegato nel 1812 all'esecuzione dell'ordinanza suddetta; assi- » curatici della identità de' termini, e della stabilità de' con- » fini, che non possono in verun modo soffrire alterazione alcuna, » co' quali fu circoscritto allora il quarto del Bosco di Banzi da » assegnarsi al Comune in compenso degli usi, nell'estensione, » cioè di tomoli quattromilacinquecento quarantatre ed un terzo, » e nella valuta di ducati 37433, e grana 33 ed un terzo, co- » me dal verbale del 25 Maggio 1812, fol. 26; assistito dal » Cancelliere ordinario del vicino Comune di Palazzo, e da' » signori Cavaliere D. Luigi Solimena, e D. Matteo Lancellotti » anche di Palazzo, intervenuti in qualità di testimoni, ed in » compagnia di molti altri cittadini Banzesi, ci siamo recati di » persona nel Bosco, e propriamente nella parte distaccata a pro » del Comune, che comincia a mezzodì dov'è la masseria de'

» signori di Genzano, e discende verso il rivoletto denomi-
 » nato *Bansullo* fino all'orto de' Padri riformati, nel qual sito
 » ci è un trattore trafficabile de' carri, la di cui linea termina a
 » Settentrione, ed esce ai territorj coverti di colonie, precisamente
 » circa due cento passi discosto dalla masseria di fabbrica di
 » Giuseppe Domenico de Felice. Ivi giunti, in compagnia altresì
 » dell' Eletto di Banzi signor Leonardo Antonio Nasia, da noi a
 » tal'oggetto richiesto, abbiamo al medesimo, come rappresentante
 » dell'intera Popolazione conferita la proprietà di detto quarto
 » di Bosco, e nel nome come sopra lo abbiamo immesso nel vero, e
 » reale possesso di detta tangente di Bosco, come sopra descritta
 » valutata, e misurata; ed in segno di dominio esso signor Eletto
 » Nasia per parte del Comune, e nel nome anzidetto, ha preso un
 » pugno di terra, e lo ha gittato per aria--Gli abbiamo in fine
 » manifestato di custodire, e di far custodire detta proprietà, e di
 » attendere le ulteriori disposizioni del signor Intendente in or-
 » dine all' amministrazione della medesima.--E cogli anzidetti
 » testimonj, Eletto, e Cancelliere abbiamo sottoscritto il presente
 » processo verbale fatto in Banzi il giorno mese, ed anno come
 » sopra -- Firmati -- Luigi Solimena testimonio presente -- Mat-
 » teo Lancellotti presente -- Leonardo Antonio Nasia Eletto di
 » Banzi -- Antonio Maria Gala -- Il Cancelliere del Comune di
 » Palazzo Michele Piarule -- num. 990 -- Registrato in Acerenza
 » li 15 Luglio 1825 lib. 1. Vol. 10. foglio 52 casella 3. -- Ricc-
 » vuto grana venti -- Antonio Vosa -- Vi è il suggello -- num. 700
 » del registro -- Il Commesso Giurato del registro -- Vincenzo
 » Bigotti -- Visto dal Giudice Supplente -- Canio Cappetta (97).
 (97) *Ivi fol. 230.*

§. 52. Questo verbale in copia è stato comunicato all'Ispettore
 del Demanio con lettera del predetto signor Consigliere Gala
 del dì 16 Luglio 1825 (98); e fu notificato allo stesso Ispettore
 nel 31 Ottobre dello stesso anno, per mezzo dell'usciera del
 Circondario di Acerenza (99).

§. 53. Passò in seguito il signor Consigliere Gala alla suddi-
 visione delle colonie. Ma siccome questa materia non ci appar-
 tiene, la G. C. de' conti sentirà per questa parte quanto sarà
 per dire il signor Cavaliere Martucci, avvocato de' coloni di Banzi.

§. 54. Vivificata in tal guisa l'antica esecuzione dell' Ordinanza
 del Regio Commissario Masci, nel 2 Gennajo 1824 il Direttore
 della Real Cassa d'ammortizzazione, e del Demanio pubblico
 presentò alla G. C. de' conti il suo rielamo, che noi trascrive-
 remo qui appresso, e propriamente in fine della storia de' fatti,
 quando ciascuno potrà riconoscerlo qual esso sia, erroneo nel
 fatto, e nel dritto.

§. 55. Questo rielamo, per parte del Comune di Banzi, fu pie-
 namente contraddetto (100). Ed in appoggio del merito furono
 presentate due copie d'istrumenti rogati da' Regj Notari D. Giu-
 seppa Trenna nel 1793, e D. Gennaro Villamajna nel 1806
 ambidue approvati da S. M. con dispacci Reali (101). Per tali
 istrumenti (co' quali i Cappellani Maggiori, ed Amministratori
pro tempore della Badia di S. M. di Banzi, aggregata alla Real
 Cappella Palatina, concessero la stessa Badia agli affittatori ri-

(98) *Ivi fol. 232.*

(99) *Ivi fol. e 230. e seguenti.*

(100) *Vol. 2. di c. s. num. 89. fol. 33. al 36.*

(101) *Ivi fol. 41. all' 86. 88. e 89.*

spettivi, che l'ebbero) si enunciano in un modo specifico, ed indubitato gli usi civili della Popolazione di Banzi su quella Badia, colla idea di farsi rispettare dagli affittatori, che soleva abusarne, e restringerli.

§. 56. Noi trascriviamo i soli frammenti, che riguardano questa parte, li quali si leggono scritti in questi termini:

» In tale stato, il Reverendissimo D. Tommaso Finelli, Cappellano di Camera di S. M., e Fiscale del Reverendo Clero, per evitare le contese, che avrebbero potuto insorgere relative alli patti, co' quali il detto nuovo affitto avesse dovuto regolarsi, stimò opportuno di mettere in carta tutti li patti, e condizioni, colle quali si voleva fissare il detto nuovo affitto, che fu da Noi sottoscritto; e l'esibì in essa Reverendissima Curia (del Cappellano Maggiore), quale foglio contiene li patti del tenor seguente:

» I. Che tutti li *Ministri*, *Superiori*, e *Subalterni*, ed anche li *Guardiani* per la buona Amministrazione del *Féudo di Banzi*, e de' suoi effetti, e beni, debbano eligersi, e destinarsi a piacere di Monsignore (Fra Alberto Capobianco, Cappellano Maggiore) nel nome suddetto, tanto il GUARDIANO, o sia colui, che amministra la *Giustizia civile*, e *criminale*; ed il *Consultore*, ed il *Mastrodatti*; con spedirsene da esso Monsignore le solite patenti, ed anche a' Guardiani. E tutti gli emolumenti, lucri, aggi, e proventi provenienti da detta Badia, o sia Giurisdizione sieno, e debbano essere di esso Monsignore nel nome suddetto, e sopra di essi non possa, nè debba in alcun tempo il nominato conduttore pretendere cosa alcuna, non essendo questi proventi, e lucri compresi nel detto affitto (102).

» XXVI. Finalmente esso Conduttore resta tenuto, ed obbligato, siccome il medesimo col presente strumento promette, e si obbliga puntualmente, e fedelmente osservare le infrascrivende *pratiche* in riguardo a' Banzesi, ordinate da Monsignore nel nome suddetto, giusta la loro serie continenza, e tenore; e rispetto a' forastieri, resta in libertà di esso signor conduttore servirsi come meglio li piacerà; e riguardo alla fida degli animali si è stabilito tra esse parti che si debba il convenuto tra esse parti conservare, *proprio de' Banzesi*, che servono per uso proprio, e non già per industria, o mercatura; ma per questi resti in libertà di esso conduttore come può convenire. »

Le pratiche son del tenore seguente:

» *Prima Pratica.* In quanto a' territorii, che si seminano, esso conduttore esigerà in ogni triennio del suo affitto per soli due anni il terratico, ed in quello che si faranno le maggesi non esigerà cosa alcuna dagli affittatori Banzesi; a riserba se si seminassero fave, per cui si esige il terratico, e nel primo anno, dopo che si saranno fatte le maggesi, deve pagare il colono un tomolo di grano, un tomolo e mezzo di orzo, e due tomoli di avena, seminandosi orzo, ed avena rispettivamente; e seminandosi legume pagarsi un tomolo per ciascun tomolo »

» Questa osservanza però si deve intendere per li terreni, che si coltivano presentemente da' coloni. Riguardo poi a quelli, che si coltiveranno in *Madama Giulia*, a tenore del secondo patto di questo istrumento, sia lecito ad esso signor conduttore di componersi co' suddetti coloni come me-

» gliò potrà riuscirgli; e per *li Demanj*, che lasciandosi un
 » territorio da alcuno de' Banzesi a piacimento però del sud-
 » detto conduttore, col pagamento del solito terratico *ut supra*,
 » senza potersi alterare il suddetto pagamento di terratico.»

» *Seconda Pratica.* In riguardo al raccoglimento della
 » spiga: che sia lecito a tutt' i Banzesi, falciati che saranno i
 » grani della Regal Badia, raccogliere la spiga senza limita-
 » zione di persona, nè di campi, ma tutti, ed in tutti pro-
 » miscamente, e durante il tempo della messe; quella termi-
 » nata, sia lecito ad esso signor conduttore di proibire che più
 » raccogliano le spighe; e questo, in caso che non vi sieno or-
 » dini di Magistrati Regj in contrario; nel qual caso dovranno
 » osservarsi i suddetti ordini di detti Magistrati, senza che possa
 » pretendersi escompito, o defaleo alcuno per causa di detti
 » ordini.»

» *Terza Pratica.* In riguardo alle *vigne, canneti*, e
 » *grotte* da riporsi il vino, si esige la decima del vino a musto
 » ricavato dall'uve raccolte da' vigneti; da' coloni Banzesi pos-
 » sessori de' canneti, *ex equitate*, non si esige la decima delle
 » canne, benchè si esige da' possessori forestieri. Per le grotte,
 » nelle quali ripongono i Banzesi il vino, non si esige dal con-
 » duttore cosa alcuna, ma si posseggono *gratis* da essi Banzesi.»

» *Quarta Pratica.* Alli Banzesi, al Vicario, Guardiani,
 » ed altre persone che vi terrà la Regal Badia, e detto Moni-
 » stero amministratore, si dà la facoltà di *farsi legna secche*
 » nel bosco della Real Badia, e suo Feudo pel solo uso pro-
 » prio di essi, senza pagare cos' alcuna ad esso signor con-
 » duttore.»

» *Quinta Pratica.* Riguardo al pascolo degli armenti ne'
 » luoghi demaniali del Feudo di Banzi, s' intende per gli

» *animali di uso proprio*, non per mercatura, mentre per
 » quelli addetti alla mercatura, devesi pagare quello si può con-
 » venire col conduttore; sicchè per lo pascolo annuale di un
 » bove, o vacca di aratro si paga dagli Banzesi carlini dieci
 » l'anno, e questi hanno il privilegio di pascolare ne' campi
 » falciati dov'è la spiga, e nel Bosco ancorchè vi fosse il frut-
 » to della ghianda. Per una vacca destinata alla generazione
 » per l'annuo pascolo carlini sette; e se questa avesse il vi-
 » tello, per l'uno, e per l'altra carlini dieci per ogni tre vi-
 » telli; e per ogni tre *carose*, che hanno compito l'anno si
 » deve pagare per due bovi, e due cavalli; per ogni bove,
 » cavallo, giumenta di devono pagare carlini dieci, e se la giu-
 » menta tiene il figlio si devono pagare carlini quindici, ec-
 » cettuato il toro, e cavallo-padre, che servono per la ge-
 » nerazione. Per pascolo dell'asino, o asina, e quelle giumente
 » che servono a' Banzesi per uso proprio domestico, non si
 » paga cos' alcuna; per ogni pecora, o capra si paga un car-
 » lino, eccetto il montone, o caprone, che servono per la ge-
 » nerazione; per ogni gregge, tanto di pecore, quanto di ca-
 » pre si esige per ogni anno un capretto, o agnello rispettivo;
 » come anche si esige il frutto del latte di un giorno da ogni
 » gregge tanto di pecore, che di capre, e vacche. Per pascolo
 » annuale d'erbe, per un porco si paga un carlino, per pa-
 » scolo delle spighe si pagano due carlini, e per pascolo delle
 » ghiande per detti porci si paga quel che deve pagare il fo-
 » rastiere che fida. Se qualche giumenta facesse qualche danno
 » alle vigne, o a' seminati del Feudo si destini dal prefato
 » Prelato, ed amministratore un perito a spese del padrone
 » della giumenta, si stimi, e si paghi il danno. Con dichiara-
 » zione, che per gli animali aratori de' coloni Banzesi, che

» pagano la fida dell' intiero anno, li quali devono uscire dal
 » Bosco del *Feudo* dal quindici Ottobre per tutt' i quindici
 » Dicembre, debba esso signor conduttore provvederli di pa-
 » scolo recettibile; ed in caso che li suddetti coloni non si vo-
 » lessero contentare di quella difesa, ossia pascolo, che si prov-
 » vederà da esso signor conduttore, perchè sia recettibile; in
 » tal caso se gli debba bonificare da detto signor conduttore
 » la rata del tempo per la fida annuale. »

» *Sesta Pratica.* In quanto alle pigioni delle case, che
 » da alcuni passati conduttori della Real Badia sono alterate,
 » o pure sono state tolte a' Banzesi per darsi in fitto a' forestie-
 » ri; per evitarsi ogni discordia su questo particolare, si sono
 » numerate le case suddette, e descritte con numeri, e secondo
 » i numeri fissare le solite rispettive annue pigioni, come ap-
 » parisce dal notamento fatto dal Vicario Generale del fu Car-
 » dinale Errico d' Erriquez del mille-settecento-quarantanove,
 » a tenore del suddetto prezzo si devono pigionare, ed esigere
 » il pigione annuale di dette case. Occorrendo però che si do-
 » vesse per qualche ragionevole motivo togliere qualche casa a'
 » coloni Banzesi, debba esso signor conduttore comunicare la
 » causa a detto eccellentissimo signor Prelato, ed Amministra-
 » tore, e con sua intelligenza debba divenirsi all' espulsione,
 » e rimozione del colono Banzese per darsi ad altri, rimetten-
 » dosi per dippiù al patto vigesimo. »

» *Settima Pratica.* In quanto al macinarsi il grano devono
 » pagarsi grani quattordici il tomolo, e per cuocitura d' ogni
 » tomolo di grano si pagano due pani, detti volgarmente due
 » *pirozze*, o pure il valore de' medesimi. »

» *Ottava Pratica.* Che il detto signor conduttore non
 » possa cavar pietre, e molto meno quelle trasportare fuori

» del *Feudo*, essendo un dritto privativo della Real Badia; e
 » ciò s' intende per quelle pietre, le quali si devono rompere
 » dal suolo con uso di strumenti di ferro, e legno. »

» *Nona Pratica.* Il prezzo degli alberi fruttiferi, che ma-
 » liziosamente si tagliano, si deve consegnare al suddetto Ec-
 » cellentissimo Monsignor Cappellano maggiore, ed amministra-
 » tore, per poi impiegarsi a beneficio della Chiesa Badiale; e
 » per le pene pecuniarie, che occorreranno esigersi dal dan-
 » neggiatore, o altri rei di detta incisione di alberi, debbono
 » andare in beneficio della Real Badia, del conduttore, e di
 » colui che avrà preso l'intercetto, siccome si è spiegato nel
 » patto settimo. »

» *Decima Pratica.* Per le pene delle fide, e diffide, e
 » danni che riguardano l'erba, debbano andare a beneficio del
 » signor conduttore, come di sua spettanza; ed anche le pene
 » delle diffide degli alberi morti, secchi, e caduti vadino a
 » beneficio del detto signor conduttore. »

» *Undecima Pratica.* Finalmente che gli affitti, ossia sub-
 » affitti de' terreni della Real Badia a' Banzesi si facciano come
 » per lo passato è stato solito di farsi da triennio a triennio,
 » quali affitti o siano subaffitti debbano farsi dal signor con-
 » duttore, ossia arrendatori *pro tempore* delle rendite ed ef-
 » fetti suddetti; ed in caso che non si osservasse ciò, possa
 » questa particolar pratica eseguirsi in Banzi dalla persona de-
 » stinata dal prefato Eccellentissimo Monsignor Cappellano mag-
 » giore, ed amministratore; colla regola bensì che restando in-
 » affittati i terreni, che presentemente rattrovansi affittati a'
 » Banzesi, debbano anche affittarsi a' medesimi, dovendosi da
 » nuovi affittatori rifare agli antecessori il beneficio delle mag-
 » gesi, che forse si troveranno fatte, e proibendo espressamente

» qualunque condizione di affitto, o coltura contra la suddet-
 » ta pratica; e facendosi, resti di niun vigore, di manierachè,
 » lasciato una volta l'affitto di qualunque terreno, non sia più
 » permesso a chi l'ha lasciato di pretendere la restituzione, o
 » reintegrazione in detto affitto, ma debba spettare altra vacan-
 » za, se sarà in grado del signor conduttore, ossia appalda-
 » tori, ed in di loro mancanza farsi dal suddetto Eccellentis-
 » simo signor amministratore; e l'istesso debba praticarsi per
 » l'affitto di case, senza però che gl'inquilini, che le lasciano
 » possano pretendere altro che di trasportarvi li mobili, e se-
 » moventi di lor ragione; e stante che alcuni coloni hanno ca-
 » vate alcune grotte, ossia cantine, ed altri han piantato vi-
 » gne, volendo qualcheduno lasciar l'uso delle predette grotte,
 » e coltivo delle vigne, debbano denunciarlo al prefato Eccel-
 » lentissimo Amministratore, il quale avrà il pensiero di far
 » trovare il successore per l'uso, e coltura rispettivamente; e
 » di farli pagare da' successori la migliorazione sarà stimata da'
 » periti comunemente eligendi; con dichiarazione espressa,
 » che chi una volta ha lasciato l'uso, e coltura delle vigne,
 » e delle grotte, non possa più pretenderle, salve le liti, e le
 » azioni, che si troveranno introdotte. »

§. 57. Queste tali pratiche, nelle stesse precise parole si leg-
 gono non solo ne' due strumenti presentati del 1793 e del 1806
 (§. 55.); ma sì bene nell'antico istrumento del 2 Settembre
 1747 per Notar Carlo Terace di Napoli, ed anche nel più re-
 cente del 1800 rogato per Notar Giuseppe Tenna.

§. 58. Ci rimane di sommettere alla rispettabile G. C. de' conti
 il ricorso del Direttore della Cassa d'ammortizzazione, e De-
 manio pubblico, che già, per le cose dette innanzi, comincia

a cemparire, qual noi ci siamo proposti di dimostrarlo, inam-
 missibile, ed ingiusto.

Esso è come segue:

Ai signori Presidente, e Consiglieri della G. C. de' Conti.

I. » Il Principe di Gerace, Pasquale Serra, Direttore della
 » Real Cassa di Ammortizzazione del Regno delle due Sicilie,
 » e del Demanio pubblico, domiciliato nella Officina di detta
 » Real Cassa, e Demanio pubblico sita strada S. Giacomo n. 43,
 » ha l'onore di esporre, come, nella causa tra la Direzione de'
 » Reali Demanj, ed Amministrazione della Casa Reale, ed il
 » Comune di Banzi in Provincia di Basilicata, fu emessa una
 » prima ordinanza dal Commissario Masci nel dì 16 Aprile 1812
 » con cui fu dichiarato ciò che segue ... (Segue l'ordinanza
 già trascritta nel §. 12.)

II. » Questa ordinanza fu sulle prime eseguita; ma poste-
 » riormente ne fu ordinata la sospensione, di ordine Sovrano,
 » da' Ministri dell'Interno, e delle Finanze, e le cose furono
 » rimesse di nuovo nello stato antico. »

III. » In proseguo, negli 11 Marzo 1819, l'Intendente Pe-
 » troni, visto il Decreto de' 20 Gennajo 1814, con cui è disposto
 » che siano riputate nulle le Ordinanze, di cui non si è eseguita
 » la notifica, a' termini di quel Decreto, e riguardando perciò
 » come nulla la precedente Ordinanza di Masci emise una se-
 » conda Ordinanza, con cui dichiarò quanto segue ...

IV. » Sussecativamente il Consigliere Gala, qualificandosi
 » come esecutore dell'Ordinanza di Masci, annullata come so-
 » pra, con diversi atti di dichiarazione de' 15 Luglio, 25, e
 » 27 Ottobre 1823, ha immessa la Popolazione di Banzi nel pos-

» sesso del quarto del Bosco di Banzi; ed ha dichiarato coloni
» perpetui de' terreni di quella Badia diversi naturali di Gen-
» zano, e di Banzi. »

V. » Di queste ordinanze, ed atti l'esponente ne domanda
» formalmente alla Vostra giustizia l'annullamento, e rivo-
» ca per i seguenti motivi. »

VI. » 1. Nel rito: i Ministri dell'Interno, e delle Finanze,
» eseguendo gli ordini Sovrani avevano sospeso la divisione della
» Badia di Bansi. Non poteva rivenirsi su questa divisione senza
» un nuovo ordine, che fosse emanato dalle stesse Autorità. »

VII. » L'avviso del Procurator Generale presso la G. C. de'
» conti non poteva supplire a tali ordini. Potrà ciò dirsi per le
» divisioni, nelle quali non fossero preceduti simili ordini, ma nel
» rincontro bisognava per la rivo- ca una disposizione che par-
» tisse anche dal Sovrano, e per mezzo degli stessi Ministri di
» Stato. »

VIII. » 2. L'ordinanza dell'Intendente Petroni è radical-
» mente nulla, perchè fatta senza intesa delle parti, contro il
» disposto dell'art. 38. delle Istruzioni de' 10 Marzo 1810. »

IX. » È per effetto di questo irregolare procedimento che
» quella ordinanza si poggia principalmente sulla discussione
» degli 11 Aprile 1812, supponendo che in quella discussione
» non furono posti in dubbio i dritti reclamati dalla Popola-
» zione di Banzi, mentre nella precedente ordinanza di Masci
» sta detto letteralmente che in quella discussione, que' pretesi
» dritti furono posti in dubbio. »

X. » 3. I tre indicati atti di dichiarazione del Consiglier
» Gala sono nulli, perchè fatti in esecuzione dell'Ordinanza
» di Masci, annullata tanto per legge, quanto per la posteriore

» ordinanza dell'Intendente Petroni degli 11 Maggio 1819, che
» anche s'impugna. »

XI. » 4. Nel merito: la Badia è di Regio Patronato. Sic-
» come i terreni di Patronato de' particolari non sono che de'
» beni di loro particolar dritto, i quali, staccati per uso pio dalla
» massa del loro patrimonio, non perdono la loro qualità li-
» bera originaria. »

XII. » 5. I naturali di Banzi non hanno costituito Uni-
» versità, nè han pagato mai pubbliche contribuzioni, ciò che
» esclude ogni idea di quel dominio utile, che essi pretendono
» nell'assunta qualità di coloni perpetui. I pochi usi che una
» ristrettissima Popolazione di circa 500 anime pretende di aver
» esercitati per tolleranza degli affittatori temporanei della Badia
» su qualche porzione di un terreno della estensione di 50000
» tom.: 7000 coltivate, ed il resto boscoso, non possono quali-
» ficarsi per usi nascenti da proprio dritto de' naturali; non
» danno diritto a divisione, che possa conferir loro una parte
» considerevole della proprietà di que' terreni. »

XIII. » 6. Le nuove leggi hanno sciolto ogni comunione
» di dritti su di un medesimo terreno pe' l'avantaggio che pro-
» duce all'agricoltura la libertà de' terreni; ma non hanno tolto
» a' proprietarj una parte della loro legittima rendita per ag-
» giudicarla a chi non aveva diritto; ciò avrebbe offeso il dritto
» di proprietà. »

XIV. » Nella specie, per effetto delle cose dedotte, questa
» violazione del dritto di proprietà sarebbe evidente. Lo Stato
» affitta in atto la Badia 16500 docati. Ove avesse luogo la di-
» visione che s'impugna, lo Stato perderebbe una gran parte
» di questo estaglio.

XV. » In generale, le divisioni debbono essere regolate in
 » modo che i proprietarj, ed i naturali trovino ciascuno sulla
 » parte libera il valore di cui godevano in comune. Se nella
 » controvertita divisione i naturali non avessero ripreso che
 » l'importo del valore de' pretesi usi esistenti in tempo del-
 » l'affitto, l'affitto non avrebbe dovuto soffrire, come nel no-
 » stro caso, una diminuzione di quasi un terzo, che sarebbe
 » usurpato da naturali al di là dell'importo de' loro usi. »

XVI. » 7. Si è accordato a' possessori precarj de' terreni di
 » Banzi il dritto di colonia perpetua sull'appoggio del preteso
 » loro attuale possesso. Questo, se pure esiste, non basta: biso-
 » gnava dimostrare un possesso almeno di dieci anni.

XVII. » 8. Si è creduta stabilita la colonia, perchè i ter-
 » reni, si è detto, sono posseduti senza scrittura, che ne di-
 » mostri la durata. Le scritture esistono; la Badia è stata data
 » sempre in affitto costantemente rinnovato da novennio a no-
 » vennio. Gli affittatori non hanno mai nè acquistato, nè pre-
 » teso dritto di colonia perpetua. Privi di questo, essi non po-
 » tevano trasmetterlo a' naturali di Banzi.

XVIII. » 9. L'emesse ordinanze contengono un'altra esor-
 » bitanza nell'aver comunicato a' forestieri, per le pretese co-
 » lonie, gli stessi diritti conceduti a' naturali. Si può concepire
 » l'esistenza dell'uso civico a favore del cittadino, ma l'abi-
 » tante d'un'altra Terra, senza niun dritto di promiscuità tra
 » le due Popolazioni, non può pretendere l'uso de' privilegi
 » accordati a' soli naturali. »

XIX. 10. L'oggetto delle nuove leggi è stato di miglio-
 » rare le terre con la divisione, non di depreziarle. Nella specie
 » la divisione del Bosco, sopra tutto nel modo in cui si è
 » eseguita, lo inutilizza quasi, e ne deprezia certamente la pro-

» prietà al punto che i tre quarti rimasti allo Stato perdono
 » gran parte del valore, che hanno, allorchè il bosco continua
 » ad essere diviso. »

» Si riserba l'aggiunzione di altri motivi, che può pre-
 » sentare la natura della causa, e l'esame delle carte, di cui
 » si domanda la trasmissione, e si conchiude di farsi dritto alle
 » domande di sopra espresse » (105).

P A R T E S E C O N D A.

§. 59. Eccoci pervenuti alla seconda parte della presente
 Memoria, nella quale ci siamo proposti (pag. 4.) di dimostrare la
 inammissibilità, e la ingiustizia del riclamo soprascritto (§. 58.).
 Ne parleremo in due capitoli distinti. Rileveremo in un terzo
 gli equivoci, sopra i quali lo stesso riclamo è fondato.

C A P I T O L O P R I M O.

Inammissibilità del riclamo contro dell'ordinanza del Regio Commissario.

§. 60. La Gran Corte de' conti ha stabilito già come assioma
 di sua Giurisprudenza: che contra le antiche ordinanze de' Regj
 Commissarj, a pena d'inammissibilità, si doveva produrre il
 convenevole riclamo fra tre mesi, a cominciare dal dì dell'ese-
 cuzione delle ordinanze medesime, (1). E questa massima, fon-

(105) Vol. 2. di c. s. n. 89. fol. 1. e seg.

(1) *Decisione della prelodata G. C. de' conti nella causa
 tra il Marchese Serra, ed i coloni di Cassano, Civita, e Francavilla.*

data nella combinazione de' decreti del 23, e 24 Ottobre 1809 (1) è stata sempre approvata dal Re N. S., e sempre applicata dalla predetta Gran Corte nelle quistioni d' inammissibilità.

§. 61. Ciò posto, a noi non spetta che di rassegnare alla rispettabile Gran Corte de' conti l'epoca, in cui l'antica ordinanza di Masci del dì 16 Aprile 1812 è stata eseguita. È riservato alla Gran Corte di dichiarare: che la ordinanza medesima sia *passata in giudicato*, e perciò non suscettibile più di essere impugnata con appellazioni, e riclami, se questi sursero dopo i tre mesi della sua esecuzione.

§. 62. Costa da' processi della causa, per cui scriviamo: che il Comune di Banzi, nel dì 13 Giugno 1812, per esecuzione della ordinanza sopracitata, ebbe il possesso reale del quarto della Badia, che fu anche limitato con termini lapidei, alti, e visibili (pag. 17. §. 21. e 22.). Costa parimenti: che del verbale di tal possesso, nel dì 14 dello stesso Giugno, siesi dato copia legale all'Agente della così detta Casa Reale, che ne diede pronta comunicazione all'Intendente della Casa istessa (ivi §.

(1) » *Le determinazioni de' Commissarij saranno eseguite non ostante qualunque opposizione. Coloro, che avessero dritto di querelarsi, potranno intentar l'azione presso il Consiglio di Stato; ma NON POTRANNO ciò fare, se non che dopo terminata l'operazione* » -- (Decreto de' 23. Ottobre 1809 art. 5.)

» *NON POTRÀ ammettersi ricorso in Consiglio di Stato contra le decisioni d' un' Autorità che ne dipende, scorsi i tre mesi, a contare dal giorno, in cui la decisione sarà stata notificata* » (Decreto de' 24. Ottobre 1809. art. 12.)

22. e 25. p. 18. e 19.). E costa che il signor dell'Armi, e socj (li quali in quel tempo tenevano affittata la Badia di Banzi dalla Casa predetta), *colla intelligenza, ed autorizzazione dell'Intendente di essa Casa*, nel 2 Novembre 1812 stipularono una convenzione col signor Carelli Segretario Generale dell'Intendenza di Basilicata, e col Decurionato di Banzi, per la qual convenzione fu stabilito: che il predetto affittatore dell'Armi e socj, per lo quarto della Badia stato assegnato al Comune di Banzi, in esecuzione della ordinanza del Regio Commissario, restavano obbligati di pagare al Comune medesimo annui ducati duemila, e cinquecento; oltre gli altri vantaggi di fida a favore del Comune istesso (§. 29. e 31 - pag. 20. e 21.).

§. 63. Ciò posto, discendiamo ad esaminare qual riclamo ha potuto venir fuori contra la detta ordinanza eseguita con tanta solennità, e pubblicità, che possa dirsi legittimo, ed utile.

§. 64. Per tale sicuramente non può ritenersi la semplice lettera dell'Intendente di Casa Reale, per la quale costui pregò l'Intendente di Basilicata a far sospendere l'esecuzione dell'ordinanza, di cui è quistione, sotto il pretesto di far discendere superiori ordini di sospensione (§. 25. pag. 19). Di fatti essa non fu fatta secondo le forme, e le regole stabilite dal Decreto organico de' 24 Ottobre 1809 e se così fosse stata, essa sarebbe pure inammissibile, perchè prodotta dopo il termine perentorio stabilito dall'art. 12. dello stesso decreto, e dalla Giurisprudenza della G. C. de' conti (1).

§. 65. Utile, e legittimo riclamo nè pure può dirsi il rapporto del 18 febbrajo 1813, che il Ministro delle Finanze di quel tempo fece a chi reggeva il Governo militare; mentre,

(1) Pag. 57. e 58. §. 60.

(come abbiain detto nel §. 33. p. 24.) e come contraddittorio alle stesse notizie raccolte da quel Ministro, e come pieno d'errori di fatto, e di dritto non se gli è dato ascolto. Altronde esso era per sè stesso inefficace, perchè prodotto assai dopo i tre mesi prescritti dalla legge a pena d'inammissibilità (§. prec.).

§. 66. Molto meno può diffinirsi utile, e legittimo l'altro rapporto dello stesso Ministro delle Finanze, che nel 3 Giugno 1813 diresse allo stesso Reggitore del Governo Militare (§. 36. pag. 25. e seguenti). Già un tal rapporto non ebbe altro oggetto che quello di far sospendere la surroga di altri fondi, stata già ordinata dal quel Reggitore, su 'l rapporto dell'Intendente di Casa Reale (ivi pag. 28.). È vero che con quel rapporto il Ministro conchiuse col chiedere: *che la detta ordinanza sia esaminata dal supremo Consiglio di Stato, e pendente l'esame ne resti ogni effetto sospeso* (ivi pag. 29.). Ma è vero del pari che quel Reggitore non annuì a questa richiesta; e si restrinse di dichiarar sospesa la sola surroga degli altri fondi, che aveva prima ordinato; e di rimettere al giudizio del suo Consiglio di Stato, non l'ordinanza di cui si parlava, ma il solo rapporto del Ministro, per vedere se fosse legittimo, e ragionevole (§. 37. pag. 29. in fine).

§. 67. Nè potea diversamente avvenire. Perciocchè, coll'art. 18. del decreto de' 24 Ottobre 1809, quel Reggitore si avea pronunziato in questi termini » Negli affari contenziosi, che verranno alla decisione del Consiglio di Stato su 'l rapporto d'un » Ministro, si darà, nella forma amministrativa ordinaria, avviso » alla parte interessata di essersi rimesse al Gran Giudice le » memorie, e le scritture presentate degli Agenti del Governo, » affinchè essa possa istruirsi della forma prescritta negli art. » 11 e 12. . . » Ma che cosa dicesi in tale art. 12., di cui per lo

trascritto articolo s'inculcava l'istruzione al Consiglio, ed alle parti? Noi trascriviamo questo art. 12. per la seconda volta, onde evitare la taccia di prevaricazione (1). » *NON POTRÀ ammettersi ricorso in Consiglio di Stato contro le decisioni d'un' Autorità, che ne dipende; scorsi i tre mesi, a contare dal giorno, in cui la decisione sarà stata notificata.* Ma l'ordinanza, che si volle impugnare col detto rapporto del Ministro era stata notificata fin dal 29 Aprile 1812 (§. 14. pag. 15 - §. 16. pag. 14 - §. 19. pag. 16. -); Dunque, a' termini del trascritto art. 12., quel rapporto del Ministro era inammissibile fin da quando vidde la luce, e fin da che fu rimesso al Consiglio di Stato dal Reggitore del Governo Militare, poichè fu prodotto *un anno, un mese, e cinque giorni*, dopo la notificazione dell'ordinanza, contra cui fu diretto. E se vogliasi stare alla Giurisprudenza della Gran Corte de' conti, che comincia i tre mesi dal dì della esecuzione delle ordinanze (§. 60. pag. 57.); esso riclamo fu pure inammissibile, perchè prodotto *undici mesi, e dieci giorni* dopo della esecuzione della ordinanza impugnata (§. 62. pag. 58.).

§. 68. Se gli enunciati riclami furono, e sono inammissibili, perchè prodotti dopo il termine legale; tanto più lo è il riclamo del Direttore della Real Cassa d'ammortizzazione, e del Demanio pubblico prodotto nel 2. Gennajo 1824, cioè dopo *undici anni, otto mesi, e cinque giorni* dal dì della notificazione de' 29 Aprile 1812 (§. 14. pag. 15 - §. 16. pag. 14.); dopo *undici anni, sei mesi, e ventuno giorni*, dal dì dell'esecuzione

(1) *Prevaricatio est etiam cursim, et breviter attingere, quae sunt inculcanda, infigenda, repetenda.* PLIN. Epist. XX.

de' 15 Giugno 1812 (pag. 17. §. 21 e 22.); esecuzione, che sola può dirsi legittima; esecuzione, che non è stata, nè poteva sospendersi; esecuzione, che non aveva bisogno d'essere ravvivata per l'incarico dato, ed eseguito dall' egregio signor Consigliere Gala, per quel che diremo nel Capitolo 3.

CAPITOLO SECONDO.

Ingiustizia del riclamo contra l'ordinanza del Regio Commissario.

§. 69. L'ingiustizia di tal riclamo si rende manifesta e col dimostrare la giustizia delle disposizioni dell'ordinanza contro della quale è diretto, del che si occuperà questo capitolo; e col rilevare gli equivoci di fatto, e di dritto, che sono la base di quel riclamo, oggetto del capitolo seguente.

§. 70. Giusta dicesi ogni decisione, ogn'ordinanza, che offre disposizioni uniformi alla legge. Vediamo dunque se l'ordinanza in esame abbia questo requisito; e propriamente se questa sia uniforme alle Istruzioni del 10 Marzo 1810, delle quali, coll'art. 1. del Decreto dello stesso giorno, con cui furono approvate, si disse: *I Commissarij le prenderanno per norma delle loro operazioni.*

§. 71. Con l'art. 11. delle citate Istruzioni vennero stabilite tre classi d'usi civici, che i Comuni potevano esercitare su i demanj ex-feudali, o ecclesiastici.

Vennero collocati alla 1. classe gli *usi civici essenziali*, quelli cioè che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento de' cittadini; e si enunciarono come pertinenti a questa classe: *il pascere; l'acquare; il pernottare; coltivare*

con una corrisposta al padrone; legnare per lo stretto uso del fuoco, degli strumenti rurali, e per edifizj; cavar pietre, e fossili di prima necessità; occupare suoli di abitazione ec. (1).

Vennero allegate nella classe 2. gli *usi civici utili*, quelli cioè, che comprendono coll'uso personale necessario, anche una parte d'industria; ed annoverossi in questa: *il legnare indistintamente; raccorre ghiande cadute, o castagne; pascere per uso proprio col padrone, sia in tutto, sia in parte del demanio; scuoterne anche i frutti pendenti; immettervi gli animali a soccio; cuocer calce per mercimonio; e l'esser preferito a' compratori stranieri nella vendita, o consumo de' frutti del demanio (2).*

Finalmente vennero destinate alla 3. classe gli *usi civici dominicali* quelli cioè, che contengono partecipazione a' frutti, ed al dominio del fondo; ed a questa classe si disse appartenere: *il far piante ortalizie senza prestazioni; grano, o marsatici per uso proprio senza corrisposta, o con una così visibilmente tenue, che mostri d'essere una semplice ricognizione della Signoria feudale; partecipare del dritto di fida, o diffida, dove questa esisteva, o della utilità de' terraggi, e delle coverti, o de' frutti che si vendono; fissare in ogni anno la corrisposta, che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande, castagne, e simili (3).*

(1) Art. 11. e 12. delle Istruzioni de' 10 Marzo 1810.

(2) Ivi art. 11 e 13.

(3) Ivi art. 11. e 14.

§. 72. Stabilite in tal guisa le classi suddette, ed enunciati *demonstrationis causa* gli usi pertinenti a ciascuna di esse, colla espressa facoltà di poter riportare a qualsiesi delle medesime gli altri usi non nominati (1), con le dette Istruzioni furono date basi, e norme meno equivoche, e meno soggette ad arbitrii, e ad incertezze di quelle, che si eran date col decreto de' 3 Dicembre 1808 (2).

Quindi fu detto

Il minimum del compenso degli usi essenziali o che si esercitino tutti, o che si eserciti una parte qualunque, sarà il quarto di tutto il Demanio: e secondo la varietà de' casi, e delle circostanze, da tenersi presenti da' Commissarj, potrà esser d' un terzo, e fino alla metà del Demanio istesso (3).

Il minimum del compenso degli usi appartenenti alla seconda, e terza classe, o che sieno esercitati tutti, o che se n' eserciti una parte qualunque, sarà la metà del Demanio; e secondo le circostanze de' casi da vedersi da' Commissarj, potrà crescere a due terzi, e fino a tre quarti del medesimo in beneficio del Comune. (4)

§. 73. Con queste chiarissime disposizioni di legge il Regio Commissario doveva assegnare al Comune di Banzi non meno del quarto, se pure *un solo uso essenziale* vi esercitava su la Badia demaniale; e diciamo *un solo*, perchè la legge ha detto: *o che si esercitino tutti, o che si eserciti una parte qua-*

(1) Istruz. del 10. Marzo 1810. art. 15.

(2) Ivi art. 16. §. 1.

(3) Ivi art. 16. §. 2.

(4) Ivi art. 16. §. 3.

lunque. (§. 72.). Nè meno della metà di essa Badia demaniale doveva assegnare al detto Comune, se questo vi esercitava anche un solo uso *utile* della seconda classe, o un solo *uso domaniale* della terza; perchè, anche in questi casi la legge disse: *o che sieno esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque* (§. 72.).

§. 64. Or costa da' fatti contenuti nell'ordinanza del Regio Commissario che il Comune di Banzi esercitava in tutta l'estensione della Badia demaniale suddetta:

1. L' uso di pascere con bovi, vacche, e giumente per tutto l' anno, meno che nel tempo della ghianda, pagando carlini dieci a pezzo. E lo stesso uso esercitava cogli animali minuti, per li quali pagavansi grana quindici a pezzo; niente pagando per gli animali da soma, che pascolavano senza prestazione (§. 12. p. 9.):
2. L' uso di legnare al secco, selvatico, e morto per uso di fuoco, masserie, strumenti rurali, coperte di case, di pagliaj, di capanne, e d' altri ricoveri d' animali; e far cerchi per le botti (ivi):

3. L' uso di cavar grotte per abitazioni, e raccogliere tutt' i frutti selvaggi, menocchè le ghiande (ivi pag. 10.).

Costa ancora da' pubblici istrumenti presentati alla rispettabile Gran Corte de' conti che lo stesso Comune esercitava:

- I. L' uso di raccogliere le spighe, senza limitazione di persona, nè di campi (pag. 48. Pratica 2.):

- II. L' uso di far grotte da riporre il vino, senza pagare alcuna prestazione (ivi Pratica 5.):

- III. L' uso di far legna per proprio uso, anche senza prestazione (ivi Pratica 4.):

- IV. L' uso di pascere per tutto l' anno con ogni specie d' animali nell' intera estensione della Badia, e Feudo, l' erbe, le

spighe, e le ghiande con la *prestazione determinata* di pochi carlini per taluni animali; della qual prestazione erano esenti i tori, i cavalli padri, gli assini, li giumenti, i montoni, ed i caproni (ivi pag. 48. e 49. Pratica 5.).

E finalmente costa che, per gli enunciati usi, li quali nella maggior parte sono *essenziali*, e pertinenti alla prima classe, il Regio Commissario ha dato con la sua ordinanza al Comune di Banzi il quarto delle Badia demaniale, vale a dire *il minimum* ordinato dalla legge.

§. 75. In vista della chiara legge, degli usi incontrastabili, e della ordinanza, che si offre uniforme alla detta legge, la rispettabile Gran Corte de' conti non potrà non riconoscere nel riclamo del Direttore del pubblico Demanio che una manifesta ingiustizia.

§. 76. Nè occulta si rimane la irregolarità del detto riclamo, considerandolo diretto a volere l'annullamento d'un'ordinanza, che tanto favorì gl'interessi, che ora sono del pubblico Demanio, a danno de' dritti del Comune! Di fatti il Regio Commissario, autore di quella ordinanza, doveva dare al Comune di Banzi almeno la metà della Badia sudetta a' termini della stessa legge. Perciocchè in quegli usi civici del Comune vi si enuncian due pertinenti alla seconda classe, come son quelli di *raccogliere i frutti*, preveduto espressamente dalla legge con le parole *scuotere i frutti pendenti*; e di *raccogliere le spighe* compreso sotto le voci legali *raccorre ghiande cadute, o castagne*. E vi stà scritto ancora il terzo di *pascere*, il quale, sebbene allogato alla prima classe, pur nondimeno, per la giunta di poter pascere con una *prestazione determinata, ed inalterabile*, si manifesta pertinente alla terza classe; siccome è chiaro dal testo della legge, che comprese quella determinata prestazione nelle parole *fissare in ogni anno la corrisposta*,

che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande, castagne, e simili.

§. 77. Ma poichè è inutile di più trattenerci su questa parte ora che l'ordinanza passò in giudicato a danno del Comune; passiamo a rilevare gli equivoci di fatto, e di dritto su i quali è fondato il riclamo del prelodato signor Direttore.

CAPITOLO TERZO.

Equivoci di fatto, e di dritto racchiusi nel riclamo del Direttore del Pubblico Demanio.

§. 78. Gli equivoci, che andiamo a rilevare furono esposti come tante ragioni dal signor Direttore del pubblico Demanio in appoggio del suo riclamo. Noi risponderemo a ciascuno de' medesimi colla possibile brevità.

§. 79. Il Direttore dice: che i Ministri dell'Interno, e delle Finanze, eseguendo gli ordini del Capo del Governo dell'occupazione Militare, aveano sospesa la divisione della Badia, ed erano rimaste le cose nello stato antico; e che perciò non si poteva ri-venire su la stessa divisione senza un nuovo ordine delle stesse Autorità (§. 58. pag. 53. e 54. n. II. e VI.).

Risposta. Non è vera la premessa del signor Direttore, e molto meno la conseguenza che ne deduce. Perciocchè quel Capo del Governo non ha fatto che rimettere l'ordinanza al suo Consiglio di Stato una col rapporto del suo Ministro delle Finanze. La sospensione, che egli ordinò col suo *rescritto*, l'ha ristretta a ciò ch'egli medesimo avea già deciso per oggetto diverso sul rapporto dell'Intendente Generale della sua Casa; siccome è facile il convincersi dalle parole del *rescritto* medesimo (§. 57. p. 29.), e da quanto era prima avvenuto a tal proposito (p. 25., e 28.). Nè il Ministro dell'Interno discese giammai a sospendere la di-

visione, che in quel tempo era già fatta; ma sospese la sola *suddivisione* del Demanio aggiudicato al Comune di Banzi coll'ordinanza del Regio Commissario (pag. 50.). Anzi lo stesso Ministro conobbe pur troppo che lo annullare la divisione già fatta, ed il rimettere le cose nello stato antico non era nelle sue facoltà, nè in quelle degli altri Ministri (pag. 51.). Ed è tanto vero che tal divisione non fu giammai annullata, nè le cose rimesse all'antico stato, che lo stesso Ministro ordinò: che le rendite esigibili dalla quota stata assegnata al Comune con quella divisione *restassero in deposito* fino alla decisione, che sarebbe per fare quel Capo del Governo Militare su l'avviso del suo Consiglio di Stato (pag. 50. e 51.).

Men vera è dunque la conseguenza del Direttore del pubblico Demanio, di non potersi rivenire su quella divisione senza nuovi ordini delle stesse Autorità. Altronde, poichè le cose rimasero nello stato in cui erano state portate al Consiglio di Stato di quel tempo, che niente ha deciso, può ben ora deciderle la rispettabile G. C. de' conti, che col Real Decreto de' 17 Luglio 1815 fu sostituita per la decisione di questi affari a quel Consiglio. E questa G. C., ne' suoi lumi, e nella sua giustizia non potrà non riconoscere nella ordinanza impugnata i chiari caratteri del giudicato (§. 60. e seg.), e della sua uniformità alla legge (§. 70. e seguenti).

§. 80. Prosegue il signor Direttore del Demanio pubblico a dire: che l'avviso del Procurator Generale della G. C. de' conti non è regolare; e che l'ordinanza dell'Intendente Petroni è radicalmente nulla (§. 58. pag. 54. n. VII. ed VIII.).

Risposta. Da queste premesse il signor Direttore che può dedurre a suo prò? La quistione stà tutta riposta nella ordinanza del Commissario Masci, e nella esecuzione datale nel Giu-

gno del 1812. Se questa non è ingiusta, ed è passata in giudicato, come noi sosteniamo col favor della legge, niente importa al Comune la nullità della ordinanza dell'Intendente Petroni, la quale in effetti non fu che *un progetto* (pag. 59.): niente giova al Direttore del Demanio pubblico l'irregolarità dell'avviso del Procurator Generale della G. C. de' conti, che fu dato per equivoco, e che fu riconosciuto, ed emendato *more magnorum virorum* (pag. 59. e seguenti).

§. 81. Il signor Direttore aggiunge: che gli atti del Consiglier Gala debbano riguardarsi come nulli, perchè fatti in esecuzione dell'Ordinanza di Masci annullata per lo decreto de' 20 Gennaio 1814, e per la posteriore ordinanza dell'Intendente Petroni (§. 58. pag. 55. n. III. IV. e X.).

Risposta. Se la nullità degli atti dell'egregio Consiglier Gala discendesse dal preteso annullamento dell'ordinanza di Masci, sicuramente che tali atti di nullità non potrebbero dirsi macchiati. Perciocchè, in quanto alla posteriore ordinanza dell'Intendente Petroni, se fu *nulla*, secondo asserisce lo stesso Direttore; ed un semplice *progetto*, secondo ne assicura il Procurator Generale della G. C. de' conti; è indubitato che questa ordinanza di Petroni non ha potuto giammai aver l'efficacia d'annullare la ordinanza di Masci, per la nota regola: *Quod nullum est, nullum producit effectum*. Ed in quanto al decreto de' 20 Gennaio 1814, se questo dichiarò nulle le ordinanze, che non furono notificate, e che non sarebbero notificate fino al primo giorno di Marzo di quell'anno, l'ordinanza di Masci non può esser colpita, ma protetta dal disposto di questo decreto; perciocchè una tale ordinanza è stata, non solo notificata tante volte, prima di quel decreto (1); ma fu notificata anche dopo nel 28 febbrajo 1814,

(1) Vedete i luoghi citati nella p. 61. di questa Memoria.

non meno all' Intendente di Basilicata, signor Santangelo, che al signor Vittorio Baudens Ispettore ff. da Direttore del Registro, e Demanj della Provincia istessa, per mezzo dell' usciere del Tribunale di Potenza, D. Niccola Minieri (1). Gli atti dunque del Consigliere Gala debbono riguardarsi, non come nulli, ma come superflui, avuto riguardo alla esecuzione già data nel 1812 (pag. 17, e 62. in princ.).

§. 82. Il predetto signor Direttore del pubblico Demanio, dal rito passando al merito della quistione, in cui versiamo, asserisce: Che la Badia di Banzi è di Regio Patronato; e che i naturali di Banzi, della ristrettissima Popolazione di anime circa 500, non hanno costituito mai Università, nè hanno mai pagato pubbliche contribuzioni. Quindi conchiude: che i pochi usi che i medesimi hanno esercitato nella estenzione della Badia di tumolate 50000, non possono qualificarsi tali da poter meritare una divisione, che lor conferisca una quota della detta Badia; ma semplici usi esercitati per tolleranza degli affittatori della Badia medesima (§. 58. pag. 55. n. XI. c. XII.).

Risposta. Il prelodato signor Direttore fa conoscere, con tal suo dire, che egli assai poco conosce la Storia di Banzi. La tesseremo noi ora sommariamente, per far conoscere che la cosa non è come raccontasi dal signor Direttore.

Banzia, ora Banzi, fu già da secoli remoti una Città libera della Lucania, collocata su' confini dell' Apulia (2), la quale poi

(1) Questo atto di notifica, vistato dall' Intendente, e dal detto Ispettore, si può vedere nel foglio 138. e 139. del Vol. I. di c. s. n. 290.

(2) Domenico Pannelli nella sua Opera manuscritta, che si conserva nella Real Biblioteca Borbonica.

cadde in poter de' Romani circa l'anno 456 di Roma (1). Orazio (2), Livio (3), e Plinio (4) fra i Latini; Plutarco (5), e Stefano Bizantino (6) fra i Greci, fanno di essa distinta memoria.

I Barbari del Settentrione, che devastarono l'Impero Romano, e l'Italia, devastarono ancora la città di Banzia, la quale poi si è ridotta in un picciolo Castello, o Terra (7), ora Comune di anime 500 riunito a quello di Genzano (8).

In questa Terra di Banzi vi era un Monastero di Frati Benedettini, sotto il titolo di *S. Maria in Banzia*, la di cui precisa origine ci è ignota. Sappiamo però che desso non fu edificato da' Normanni, come diessi a credere il Baronio (9), che fu seguito dall' Ughelli, e dal Lubin: perciocchè i Normanni discesero nella Puglia circa l'anno 1000, e quel Monastero esisteva già prima assai di tal tempo; tanto vero che Grimoaldo III Principe

(1) Stefano Bizantino pag. 153. Edizione di Amsterdam Greco-Latina dell' anno 1678.

(2) Lib. 3. Ode 4. ver. 15.

(3) Decad. 3. Lib. 7. Cap. 25.

(4) Lib. 3. Cap. 11.

(5) Nella vita di Marcello.

(6) Nella pag. 153. sapracitata della sua opera.

(7) Luca Olstenio, Cellario, etc.

Su questo fatto non disconvenne nè pure il Ministro delle Finanze della Militare occupazione, siccome abbiamo osservato nella pag. 22. §. 32. n. 1.

(8) Decreto del 4 Maggio 1811, e 1 Maggio 1816.

(9) Annales Ecclesiastici ann. 1103.

di Benevento, nel 798 lo rese dipendente dall'altro Monastero di Montecasino, che era il capo di tutto l'ordine de' Benedettini (1).

A danno del detto Monastero avvennero nell' XI. secolo delle usurpazioni commesse da varj Baroni di quel tempo nel feudo della Badia di Banzi. A premure però del Pontefice Alessandro II., il Duca di Puglia, Roberto Guiscardo, ne ordinò la reintegrazione delle usurpazioni predette, come rilevasi dal di costui *Privilegio*, che è dell' anno 1063, in cui, dopo la minuta descrizione di tutte le tenute pertinenti alla detta Badia, si legge il frammento, che trascriviamo nella nota (2).

(1) GATTOLA *Accession. ad histor. Cassin.*

Il Ministro delle Finanze della Militare occupazione aveva anche raccolta dagli antichi diplomi dell' Archivio Generale questa notizia (pag. 22. §. 32. n. 2.).

(2) Robertus Comes Lorotelli, Amicus inclitus Comes, Riccardus Andriae Comes, Goffridus Comes Cupersani, Petrus Comes de Lesena, Robertus Comes filius Guillelmi Ybonis comitis. Nos amore Dei, et mandato domini Pape, et sancta comonizione dominorum Arnaldi Acheruntini, et Ursonis Barensis, et Ambrosii Terracinensis Archiepiscoporum, et Episcopi, in presencia, et mandato domini Roberti magnifici Ducis, et aliorum Nobilium subscriptorum, clare facimus, Bantinum Monasterium, et omnia loca ejus, et habitacula, QUE PARENTES NOSTRI SACRILEGE USURPARUNT, aut in ipsius tenimentis, ac pertinenciis construxerunt, et duo piscalia in aquis Barani, et Lesene, Ursoni Abbati, et Fratribus nominatim reddidisse: quorum tenimenta, fideli Notario, et probis coiuratis convicinis homi-

Da questo frammento sorge indubitato che la Badia di Banzi, anche prima del 1063, non era di Regio Patronato, come as-

nibus, ea studiose perambulantibus per suos fines iterum confinantes, et consignantes, et pro eorum amissis emolumentis, secundum Apostolicam jussionem, plenam facimus restaurationem, concedentes: ut Bantini Fratres a modo, et semper potestatem habeant per universas nostras dominaciones ad suum libitum fabricandi Ecclesias . . . Et ut Nos, ac heredes nostri habeamus cum Monasterio perpetuam pacem, OMNES HEREDITATES, et molendina ejus, et omnia tenimenta destructarum Ecclesiarum suarum, QUAE IN CIRCVITU EJUS SUNT, et sub uno spacio ad invicem conjunguntur; Nos cum predicto domino nostro Duce, et aliis nobilibus viris perambulando, sub uno, et certo fine insimul cum Monasterio con- girando concludimus:

Prius incipientes a fluvio Sancti Ippoliti, et a vado de Planea, et sicut ipse fluvius currit usque ad vadum carrarum Graviniense, et salit postea per vallonem de Rubizzone ad viam, et caput vallonis de Cannito, et salit in altum per aquam pendentem, et saxum, et ferit ad semitam antiquam; et per ipsam semitam vadit in occidente, et per aquam pendentem ad sinistram, et per serra serrorum vadit usque ad aliam antiquam quae venit a GENCIANO . . . (e così continua a descrivere il territorio della Badia di Banzi). Quindi conchiude:

Nos igitur predicti Comites confirmamus omnes Ecclesias, et quecumque loca, et possessiones Bantinum Monasterium habet, aut in futurum habebit per universas Terras

serisce il signor Direttore del pubblico Demanio; ma pertinente al Monastero Bantino. Convince l'ingenua confessione di Roberto, il quale, descrivendo con minutezza il territorio di quella Badia, la restituì al Monastero medesimo come usurpazione sacrilega de' suoi antecessori: *que parentes nostri sacrilege usurparunt; come eredità del Monastero istesso: omnes hereditates ejus, et tenimenta, que in circuitu ejus sunt; e come proprietà, che apparteneva al pieno, ed esclusivo dominio di quel Monastero: cum omni jure proprii, et generalis dominii.*

Ed è indubitato ancora dal frammento istesso che tutti gli abitanti di Banzi, anche assai prima del 1065, avevano il dritto di acquare, legnare, e pascolare per tutta l'estensione della Badia senza veruna corrisposta; ed il dritto di coltivare le terre

nostre dominacionis, et ea in ejus perpetuam jurisdictionem, et absolutam ab omni publica exactione, transactive subimus cum OMNI JURE PROPRII, ET GENERALIS DOMINII: et ipsi HOMINES DE OMNIBUS CAUSIS MONASTERIUM INTENDANT, ET IN EJUS CURIA RESPONDEANT, ET JUSTIFICENTUR. De predicto quoque Monasterio, et Ecclesiis ejus ATQUE HOMINIBUS ita statuimus: ut UBICUNQUE, ET QUANTUM VOLUERINT LABORENT, ET CUM OMNIBUS ANIMALIBUS SUIS PROPRIIS, et adgregatis ad commodum Monasterii, SECUNDUM ANTIQUAM CONSUETUDINEM, ACQUIS, LIGNIS, ET PASCUIS GENERALITER PERFRUANTUR PER UNIVERSAS TERRAS nostre dominacionis, omni publica exactione remota: dent tamen soli Monasterio homines tantum consuetum terraticum domini terrarum quas laboraverint.

di questa come padroni, coll'obbligo di pagare al Monastero soltanto un determinato, e consueto terratico: *homines ubicunque, et quantum voluerint laborent, et cum omnibus animalibus suis propriis, secundum antiquam consuetudinem, aquis lignis, et pascuis generaliter perfruantur per universas terras, omni publica exactione remota: dent tamen soli Monasterio homines tantum consuetum terraticum domini terrarum quas laboraverint.*

Queste medesime verità si rilevano da un altro Privilegio de' fratelli Rugiero, e Boamondo, figliuoli del predetto Roberto Guiscardo; e di questo Privilegio, che porta l'epoca dell'anno 1090 esiste copia nel Vol. 5. de' processi nella Gran Corte de' conti (1) tale quale vien riportato ancora dal Baronio (2).

Un terzo Privilegio di Rugiero I. Re di Napoli vi è stato pure nell'anno 1151, che lo trascriviamo nella nota (3).

(1) Vol. 3. di c. s. num. 116. fol. 17. a 1997. al 102.

(2) Annal. Eccles. Tom. XVII. Edit. Lucae 1745. pag. 617.

(3) In nomine Domini Eterni, et Salvatoris nostri Iesu Christi. ROGERIUS, divina favente clementia, Rex Sicilie, Ducatus Apulie, et Principatus Capue. Cum omnia humanis subjecta usibus transeant, et cum homine labente labantur, et nihil sedula perpetuitate connexum, nisi quod reponitur in gazofilacio Iesu Christi; necesse est, dum sumus, possumus, et valemus id agere, ut de nostra villicatione in supremo examine non dampnum, sed premium reportemus, quod tunc digne fit, cum indigentibus ea que possumus ministramus, piisque locis, et viris religiosis, potissime qui pro nostra, et nostrorum incolumitate Domino die, noctuque sup-

Per tal Privilegio si è ripetuto, descritto, e confermato tutto quanto i di lui predecessori augusti aveano restituito, e donato al Monastero di Banzi.

plicant, largas manus extendimus pietatis. Inde est, quod nos adtendentes vitam, et religionem Rogerii venerabilis Abbatis Monasterii sancte Marie de Bancia fidelis nostri, et Fratrum ipsius, et preces per plurimas quas sepe sepius nobis fudit pro CASTELLO BANCIE ipsi Monasterio olim a Normannis nostris subtractum; insuper injurias, et molestias, quas idem Monasterium substinuit et substinet, pro eodem, ac per multas rationes et justas, quas idem Abbas nobis presentibus in nostra Curia allegavit; nec non pro remedio nostrorum peccaminum, restituimus predicti Monasterii Abbati Rogerio, et a modo restituendo concedimus dictum CASTELLUM BANCIE cum hominibus, terris, aquis, pratis, pascuis, lignis, et cum omnibus, QUE EI PERTINENT, ac cum justitiis et rationibus suis, ut SEMPER sit in potestate et dominatione predicti Abbatis et successorum suorum, ad faciendum de eo et in eo omnia que voluerint, omni futuro tempore, nostra et nostrorum omnium tam presencium quam succedentium inquietatione remota. Verum quia idem Monasterium Bantie ab inclito Duce Roberto avunculo nostro constat in sui protectione esse susceptum, et ab ejus filiis Duce Rogerio, et Boamundo consobrinis auctum pariter et dilatatum, nostris, et etiam ad eorum instanciam per Urbanum secundum. Privilegio, quod oculata fide perspeximus, plenius continetur; ipsum cum omnibus bonis suis stabilibus et mobilibus sub cura et defensione nostra recipimus speciale: Confirmamus

Fra queste donazioni vi fu annoverata la Giurisdizione su gli abitanti del Comune di Banzi: *Confirmamus Bantinum Mona-*

tes ipsi Monasterio incliti Ducis Roberti, et Ducis Rogerii et Boamundi memorie recolende, quam omnia alia Privilegia et Instrumenta actenus a quibuscumque concessa, libertates, et immunitates: et ad cautelam ipsius Monasterii, Ecclesias, Cellas, Obediencias, omnia loca, et tenimenta que possidet tam in quam ubicumque disposita, huic nostro Privilegio dignum duximus inserenda:

Tenimentum itaque ipsius Monasterii incipit a flumicello S. Ipoliti a vado, quod dicitur de planea, et descendit per cursum ipsius aque usque dum jungitur cum strata et vallone de Rubizzone, ascenditque per ipsum vallonem de Rubizzone ad vallonem de Cannito, et per dictum vallonem, ascendit in Occidente ad serras serronum qui sunt in sinistra parte, et per serras serronum transit super terras Ioannis cordelle usque ad stratellam antiquam, que venit a GENCIANO per fontanam Capigrossam, et per stratellam in parte Septentrionis vadit usque ad lacustellas et viam, et per ipsam viam it contra Orientem usque dum recte descendit ad fontanam de Rubitale: indeque descendit per cursum aque usque ad vadum de Pila, et viam VENUSINAM: inde per eandem viam tendit in Occidentem usque ad aquam fontis Noe, et sicut descendit per ipsum cursum aque usque ad mediam matinam; et per mediam ipsam matinam contra Occidentem procedit recte, et ferit ad lapidem qui fixus est in via, que venit a SPINACCIOLA ad CASALE CERVARICUM ipsius Ecclesie; exinde per subtus pantanellum iterum recte pergit

sterium in ejus perpetuam jurisdictionem . . . et ipsi homines de omnibus causis Monasterium intendant, et in ejus Curia

per mediam matrinam usque ad cursum aque vallonis qui dicitur de Anastasia, et sicut descendit ipsa aqua usque ad Vasantellum, et per ipsum Vasantellum vadit contra Occidentem usque ad lacum de Martino; indeque usque ad stratellam, que venit ab Ecclesia Sancte Agathes, et tendit in Muriciculam: ab ipsa vero stratella descendit ad vallonem, qui est in dextra parte dicte Ecclesie Sancte Agathes; et per ipsum vallonem salit ad lacum de Cachelperto: deinde per quandam viam vadit contra meridiem per Ecclesiam sancti Petri dirutam, et ponit caput in lama de amelino: descenditque per dictam lamam usque ad fluvium Valerum, et ascendit per ipsum fluvium usque ad vadum de plancelli prope Francavillam, ubi jungitur cum aqua vallonis de Creta russa; et per cursum ipsius Vallonis revolendo ascendit usque ad viam Venusinam; et per ipsum vallonem ascendit usque ad lacum et viam, que tendit versus Florenciam, et traseundo viam ferit ad fontanam de Conca: deinde vadit per anticam usque ad viam, que descendit a Florencia Cumsdanum; indeque per ipsam viam in Orientem tendit usque ad lacum, et viam Monasterii que vadit ACHERONCIAM; et per ipsam descendit ad caput vallonis de Carpino, et per cursum ipsius vallonis descendit ad predictum flumicellum et vadum de plana. In hoc utique tenimento sunt CASTELLUM BANCIE, quod modo restituimus et donavimus; Casale Cervaricum; tenimentum sancti Gervasii; et tenimentum Sancte Agathes.

respondeant, et justifcentur. E nel circoscrivere il territorio di questa Giurisdizione, in esso vi fu compreso il Comune di

Nomina autem locorum, et obedienciarum predicti Monasterii ita sunt: In civitate Cannarum Ecclesia Sancti Jacobi; in tenimento Baroli Ecclesia Sancte Elisabeth; in civitate Trane Ecclesia S. Martini cum cellis suis; in Melficta Ecclesia S. Marie, et S. Ioannis cum cellis eorum; in civitate Juvenacii.

Hec omnia, sicut sunt nominata, designata, sive distincta per certos fines et limites, cum eorum hominibus, olivetis, vineis, terris, aquis, silvis, pratis, pascuis, et cum pertinentiis, ac possessionibus suis, dicto Monasterio confirmamus; ac auctoritate Regia communimus, ut sint libera et exempta ab omni exactione publica, servicio, et tributo, et ab omni humana semper molestatione quieta.

Concedimus etiam liberam facultatem Abbatibus et Rectoribus Monasterii memorati coadunandi et assidendi homines in locis et casalibus suis undecumque habere poterunt, preter servos empticios, angarios, assuetos: fideles autem homines per villas, loca, casalia, vel obediencias suas habitantes et habitaturi; Abbatibus suis sive Rectoribus, de omnibus, preter quam de crimine lese Majestatis, respondeant, et intendant: eorum autem animalia propria, sive aggregaticia, cum omni securitate, absque assidatico et servitute aliqua per terras nostras, ac nostrorum Comitatum et Baronum, pascant, bibant, vadant, et veniant libere et quiete: Verum autem plateaticum empcionis sive vendicionis omnium rerum, que ipsi Abbates vel Rectores Monasterii per totum Regnum no-

Banzi: *in hoc utique tenimento sunt Castellum Bantie, quod modo restituimus, et donavimus.*

strum contraxerint, de gratia retinemus speciali. Inhibentes sub pena gratie nostre Comitibus, Baronibus, Iusticiariis, Camerariis, Bajulis, Iudicibus, et universis Regni fidelibus, quod nullus audeat prefatum Monasterium, oblatas ejus, homines suos, obediencias, et loca, que possidet, aut in futurum largiente Domino possidebit, temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, seu ablatas retinere, sed ea potius, secundum decreta Romanorum Pontificum, et privilegia Antecessorum nostrorum, nostramque Regiam comunicionem integre conserventur; Fratrum Deo ibidem militancium necessitatibus omnimodo perpetue profutura. Si que vero consuetudines noxie contra eorum privilegia et libertates ab aliquibus sunt inducte, eas precipimus resecari et penibus amoveri. Quicumque igitur de nostris heredibus, aut successoribus hujus nostre concessionis, confirmationis, quam facimus Deo et Bantino Monasterio, temerarius violator extiterit; sciat se nisi resipuerit cum Iuda proditore dapnatum, centumque librarum auri pena multandum, medietate dicto Monasterio, et medietate nostro Erario inferenda. Ad cujus rei memoriam et inviolabile firmamentum presens Scriptum fieri jussimus per manum Roberti nostre Curie publici Notarii, et bulla aurea Regis tipario impressa insigniri, signaculo tam nostro quam Regis Guglielmi carissimi filii nostri fecimus decorari. Anno, Mense, et Indictione subscriptis. Data in urbe Panormi, quia Robertus Cancellarius absens erat per manum Majoris nostri Cancellarii, Anno Incarnationis Dominice mil-

Or questa storia, fondata sopra documenti tanto irrefragabili, non lascia dubbio alcuno che Banzi, la quale prima era una città dell' Apulia, cospicua per ricchezze, e per armi, sebbene sia stata poi devastata dall' incursione de' Barbari, dal 1063 al 1151 aveva uomini uniti in Corpo, ed in comunione, e per conseguenza era in quell' epoca un picciolo Comune, su' l quale l' autorità Ecclesiastica del Monastero Bantino aveva giurisdizione. Ed è ancora osservabile che questo picciolo Comune era stato pur facoltato della Regia Autorità di potersi congregare in maggior numero, siccome assicurano le parole del privilegio del Re Rugiero I. *Concedimus etiam liberam facultatem Abbatibus, et Rectoribus Monasterii memorati, coadunandi homines in locis et casalibus suis undecunque habere poterunt, preter servos, empicios, angarios, assuetos.* Non si può dunque prestar fede alle asserzioni del Direttore del pubblico Demanio, il quale vorrebbe far credere che Banzi non ha mai costituito università; come fede non si prestò alle stesse asserzioni del Ministro delle finanze della militare occupazione, che in opposizione del trascritto frammento volle far credere che per *Banzei* dovevano intendersi, o i monaci, o i servi del Monastero Bantino, ovvero i coloni *servi glebae* della Badia del Monastero medesimo; non già i cittadini di Banzi, cui egli negava l' antica non solo, ma anche l' attuale esistenza.

lesimo centesimo quinquagesimo primo, Mense Octobris, Indictione quintadecima; Anno vero Regni domini Rogerii Dei gratia gloriosissimi Regis Sicilie, Ducatus Apulie, et Principatus Capue vicesimo primo feliciter amen; Anno domini Guglielmi gloriosi Regis cum eodem Domino, et Patre suo regnantis primo feliciter amen, amen, amen.

La verità che noi difendiamo, vien confermata ancora dalle carte, che esistono nell' Archivio Generale del Regno di Napoli, dalle quali il Ministro anzidetto avrà raccolte le notizie: che Banzi era stato appellato *Casale*, e *Città* col Diploma d'indulgenza del Pontefice Urbano II. del 1095, e col Breve del Papa Onorio III. del 1225; e che la stessa Banzi fu appellata *Città* con *Casali*, per la decisione del Vescovo di Marsico del 1162. (§. 32. num. 5. 9. e 10. pag. 22. 23.). Anche dopo tal epoca fu tale lo stato di Banzi. Perciocchè, da' Registri di Carlo II. d'Angiò, che regnò fino al 5 Maggio 1509 (1), si rileva che la vigilanza delle fiere di Banzi fu affidata al Mastrogiurato del *Casale* di *Banzi*. E si rileva da' Registri medesimi che il Re Roberto (figliuolo del detto Carlo II. d'Angiò) il quale visse fino al 1343, aveva allogato l' Abate di Banzi nel catalogo de' Baroni per sette militi (2); dal che sorge anche chiara la dimostrazione d'essere stato Banzi, fin da quel tempo, un feudo Ecclesiastico con giurisdizione.

Poco dunque importa se Banzi, da numerosa *Città*, come era, per l'ingiuria de' tempi barbari, e delle guerre, sia poi divenuta un *Casale*. È indubitato sempre che in fatto ci presenta una unione di uomini *non servos empicios, non angarios*; e che per dritto rimase sempre col nome d' Università nella pienezza de' suoi dritti attivi, e passivi: *In Universitatibus nihil refert utrum omnes iidem maneant, an pars maneant. Si Uni-*

(1) Morì in tal giorno nel suo Real Palazzo di Casanova, che aveva fatto edificare fuori Porta Capuana.

(2) Tal Registro nell' Archivio Generale di Napoli porta il num. 1327.

versitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire, et conveniri; quum jus omnium in unum reciderit, et stet nomen Universitatis (1).

Banzi rimase sempre tale fino al 1811, o almeno non abbiamo in contrario alcuna riprova. Anzi dal 1747 al 1806 abbiamo veduto esistervi quattro pubblici istrumenti, per li quali gli abitanti di Banzi vennero espresamente conservati ne' loro *usi civici* (allora dette *pratiche*) su la vasta estensione della Badia contigua (§. 55. al 57. p. 45. alla 52.). Ma anche nella strana ipotesi di non essere stato per l'innanzi Comune, come asserisce il signor Direttore del Demanio pubblico, è indubitato che col decreto de' 4 Maggio 1811 fu dichiarato tale (2); e per conseguenza venne ammesso senza dubbio al dritto che gli diedero tutte le leggi, e decreti della divisione de' Demanj; per cui bene il Regio Commissario gli assegnò la quota con l'ordinanza del 16 Aprile 1812.

Ma nella stessa ipotesi che Banzi non sia stato nè nato, nè dichiarato Comune, più grave assurdo si scorge nelle mire del signor Direttore del Pubblico Demanio, che non vorrebbe dare alcuna quota della Badia demaniale a' Banzesi, che su la medesima esercitavano tanti usi innegabili. Perciocchè necessariamente gli stessi Banzesi, se non appartenevano a Banzi, come non Comune, erano aggregati a qualcuno de' Comuni vicini, dove

(1) Leg. 7. §. 2. ff. *Quod cujusque universitatis nomine*

(2) Veggasi la pag. 229. del *Bullettino delle leggi* nel 1. Semestre dell'anno 1811, dove Banzi si vede riunito a quello di Genzano, come ora si trova, e come uno de' Comuni che compone il Circondario di Acerenza.

avevano domicilio permanente con le mogli, e famiglie; e dove avevano chiesa da ricevere i sacramenti, contrarre matrimonj, ed essere seppeliti. Sia questo Comune, ad esempio, Genzano, con cui ancora trovansi riunito: sempre, in esecuzione delle dette leggi della divisione de' demanj, il pubblico Demanio dovea cedere una quota su la Badia demaniale a Genzano, cui appartenevano per ipotesi i naturali di Banzi.

Lutta poi col fatto, e col buon senso l'altra asserzione del signor Direttore del pubblico Demanio, diretta a far credere che Banzi non pagò mai le pubbliche contribuzioni. Perciocchè, in quanto a' tempi antichi, i cittadini di Banzi sono stati esentati dal doverle pagare per espresso privilegio de' Duchi di Puglia come abbiain veduto più sopra (p. 72, e seg.). Che anzi, a' termini del sopratrascritto Privilegio del Re Rugiero, pare che tutti gli augusti di lui successori dovevano lasciarli sempre esenti dalle pubbliche imposte; poichè egli, nel restituire al Monastero di Banzi il feudo della Badia, ed il Casale, lo restituì *ut SEMPER sit in potestate et dominacione praedicti Abatis, et successorum suorum omni futuro tempore, nostra, et nostrorum omnium tam presencium, quam succedentium inquietatione remota. Hec omnia cum eorum hominibus auctoritate Regia communimus ut sint libera et exempta, ab omni exactioni publica, servicio, et tributo* Nè queste immunità mancano d'esempj nelle circostanze di avvenimenti calamitosi d'incendio, di guerre, o di devastazione qualunque: mentre ne' tempi anteriori si sa che il Re d'Italia, Teodorico, aveva concessa la stessa immunità a' nostri Campani quando costoro vennero afflitti, ed ammiseriti da una eruzione Vesuvia-

na (1); e si sa come i Pugliesi aveano avuto la stessa grazia allorchè le di loro biade furono bruciate dal nemico (2). E dopo di quel tempo, il Re Carlo V. non dubitò di concedere a' Marsuli della Sicilia anche le stesse immunità per ristorarli da' mali de' tumulti avvenuti in quell'Isola (3). Che se poi parlasi de' tempi posteriori, e precisamente da' principj del secolo XVII. a tutto il XVIII. noi non abbiamo bisogno di dimostrare con documenti le pubbliche contribuzioni pagate dal Comune di Banzi; poichè, se è un impossibile politico il supporre in Banzi una picciola Repubblica del Regno di Napoli; è del pari impossibile il supporlo esentato dalle dette contribuzioni ordinate colle tante Prammatiche, per le quali dovettero numerarsi le teste, i fuochi, e le possessioni de' cittadini di Banzi (4).

§. 83. Il signor Direttore del Pubblico Demanio taccia d'orbitanza la ordinanza del Regio Commissario, per essersi dato a Banzi (dice egli) una quota della Badia maggiore del valore degli usi, che i naturali Banzesi esercitavano su la Badia medesima (pag. 56. num. XV.). Ma questa taccia non regge a fronte di quanto noi abbiain già detto nel §. 72. e seguenti; e che ora ripetiamo dicendo: che il Commissario Regio, per virtù delle Istruzioni del 10 Marzo 1810, non poteva dare a Banzi meno di quanto gli diede colla sua ordinanza, cioè, meno del quarto della Badia.

(1) Casiodor. lib. IV. var. lect. Epist. 50.

(2) Lo stesso lib. 1. Epist. 15.

(3) Thom. Fazzeo De Rebus Sicul. decad. ultima lib. 10.

(4) Vedete tali Prammatiche registrate sotto a' titoli De Iurib. et exactionib. fiscalib. - De foculariorum descript. - Forma Censualis, et capitationis, sive De catastis.

§. 84. Finalmente ci crediamo dispensati di rispondere a tutti gli altri equivoci del Direttore del pubblico Demanio, per la loro evidenza intuitiva. Tale, ad esempio, è quello per cui dice che non dovevasi soggettare a divisione la Badia demaniale di Banzi, per la ragione che, dividendosi, ed assegnandosi una quota al Comune, lo Stato, il quale suole affittarla per annui ducati 16500, perderebbe una parte di questo estaglio (pag. 55. num. XIV.)! E tale è l'altro con cui definisce ingiusta la ordinanza del Regio Commissario per lo motivo che con l'esecuzione della medesima, dandosi un quarto della detta Badia al Comune di Banzi, rimarrebbe questa allo Stato per tre quarti, ed in conseguenza depreziata della sua integrità (pag. 56. num. XIX.)!! Sicuramente che le ordinanze tutte di tutti i Regi Commissari sarebbero ingiuste; e tutte le divisioni demaniali non avrebbero avuto luogo, se le une, e le altre, giusta l'idea del riclamo del Direttore del pubblico Demanio, dovevano farsi in maniera da conservare intatta al possessore la integrità delle terre demaniali, e la di loro rendita!!!

Conchiuisione.

Dopo d'aver esposta con la dovuta sincerità, e precisione il fatto della causa, per cui scriviamo (pag. 4. e seguenti). E dopo d'aver fatto conoscere che indubitatamente l'ordinanza del Regio Commissario, per chiarissima disposizione delle leggi imperanti, sia già passata in giudicato (pag. 57. e seguenti). E di più, dopo d'aver dimostrato che l'ordinanza predetta trovasi in perfetta armonia colle norme delle leggi medesime, per cui il riclamo spinto contro di quella (oltre d'essere venuto fuori tempo, e perciò inammissibile) racchiude una manifesta ingiustizia

nelle sue pretese (pag. 62. e seguenti). E finalmente, dopo d'aver rilevato che i motivi sopra i quali quel riclamo si appoggia, sono tutti insussistenti, perchè ciascuno è in aperta contraddizione o del fatto, o del dritto (pag. 67. e seguenti). Noi crediamo fermamente che la rispettabile G. C. de' conti, chiara abbastanza per lumi, e per giustizia, confermerà la ordinanza impugnata; e, senza umani riguardi, rigetterà il riclamo del Direttore della Cassa d'ammortizzazione, e del pubblico Demanio. Perciocchè, nell'esposte circostanze, col solo dubitare faremmo un torto manifesto a' lumi, alla giustizia, ed alla imparzialità della Corte medesima.

Napoli 3 febbrajo 1826.

*Domenico Americo-Fasani.
Bonaventura Leocani.*

Inv. V 927

...e per le sue prestazioni (pag. 62 e seguenti). Il risultato
 dell'analisi è che i motivi sopra i quali si richiama
 l'assistenza sono tutti insistenti, perché ciascuno è in grado
 di contribuire o del tutto, o del tutto (pag. 62 e seguenti).
 Noi crediamo fermamente che la rispettabile C. C. de' conti,
 che ha abbastanza per tutti, e per giunta, conferisce la or-
 dinaria impugnatrice, e senza uomini rigidi, rigida il rila-
 scio del denaro della casa d'ammortizzazione, e del pubblico
 Demanio. Perciò, nell'esporre circostanze, col solo dubi-
 tare l'assunto un conto non è a tutti, alla giustizia ed alla
 imparzialità della C. C. medesima.

Fatti 3. 1820

Bonaventura Accorci.
 Bonaventura Accorci.

Handwritten notes in Italian:
 ...da 2. ordinare per
 ...di 2. ...
 ...di 2. ...
 ...di 2. ...

E

ANDREA.

1820

che per legge in parte generale sanata sulla
della origine
della Commissione Regia, che riguardassero il
pubblico Demanio quella di navi rimase sospesa
Onde avvenne che altra simile ne fu proposta
dal Giurista Perini nel 1819 sulla base della pr
te

Poi non avend. questa seconda ordinanza gradita al
Real Demanio; e essend. in linea di gravame
presentata alla Corte in G. Corte di Cassi. un
Siciliano Comand. rispose un arbitramento
negativo; ~~affidando~~ che presentò dal Pr
dotti della Corte Suprema di Giustizia Cas
il 7. 1822
di Blasi, di cui al Real Decreto di
9 anni
23 del 1822; il quale per quanto
alla questione che ne occupa, nell'intervento
L. ni. ~~Perini~~ sanguini

3.

4.

5.

E stabiliti in tal modo ~~il fatto~~, e deliberati i decreti, un
dinanzi del Giurista di Basilicata a tenne l'atto
al Presente. sudd. - da 2.^a ordinanza prom
10. — 90.

adi 18 July 1836